

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

96° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	6
2 ^a - Giustizia	»	21
4 ^a - Difesa	»	28
6 ^a - Finanze e tesoro	»	29
7 ^a - Istruzione	»	31
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	47
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	51
10 ^a - Industria	»	54
11 ^a - Lavoro	»	60
12 ^a - Igiene e sanità	»	66
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	71

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	74
Elezioni e immunità parlamentari	»	5
Regolamento	»	3

Sottocommissioni permanenti

7 ^a - Istruzione - Pareri	<i>Pag.</i>	79
--	-------------	----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	80
---------------------------	-------------	----

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCINO

La seduta inizia alle ore 15,10.

SEGUITO DEL PARERE AL PRESIDENTE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 14, COMMI 5 E 6 DEL REGOLAMENTO (R018 003, C20ª, 0005ª)

Dopo che il PRESIDENTE ha riassunto i termini della questione, prendono la parola i senatori SMURAGLIA, DENTAMARO, CENTARO, MUNDI, PREIONI, CUSIMANO, ELIA, SALVI, PAPINI, MAZZUCA POGGIOLINI, RIPAMONTI, nonchè il relatore D'ONOFRIO.

Riepilogando gli sviluppi del dibattito, il Presidente ritiene di poter individuare tre posizioni, delle quali l'una (che appare maggioritaria, anche in considerazione dell'opinione espressa nelle vie brevi dal senatore Villone, impossibilitato ad essere presente alla riunione) è contraria alla possibilità di accordare a Gruppi con meno di dieci componenti la deroga a costituirsi o a permanere, conformemente alla formulazione letterale dell'articolo 14, commi 6 e 5 del Regolamento; l'altra è favorevole; e la terza è sì favorevole, ma subordina la possibilità dell'autorizzazione a determinate condizioni.

Il PRESIDENTE comunica quindi che, anche sulla scorta degli orientamenti emersi nella Giunta, sottoporrà al Consiglio di Presidenza le richieste di autorizzazione già pervenute.

Il PRESIDENTE richiama quindi l'attenzione della Giunta sul disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge costituzionale istitutiva della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, il quale stabilisce che «nelle sedute di Aula, i componenti della Commissione assenti, in quanto impegnati nei lavori della Commissione stessa, non sono computati per fissare il numero legale». Intervengono i senatori CUSIMANO, PREIONI, SALVI, ELIA, SMURAGLIA, CENTARO e D'ONOFRIO.

Emergendo l'esigenza di un ulteriore approfondimento, anche alla luce delle decisioni organizzatorie che saranno assunte dall'Ufficio di

Presidenza della Commissione bicamerale, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione, con l'intesa che, sino ad un'eventuale diversa determinazione della Giunta, continuerà ad applicarsi la procedura già comunicata all'Assemblea nella seduta di ieri, secondo la quale, ai fini del computo del numero legale, non si terrà conto dei componenti la Commissione sino alla conclusione dei lavori della Commissione stessa.

La seduta termina alle ore 16,35.

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997

33ª Seduta

Presidenza del Presidente

PREIONI

indi del vice Presidente

LUBRANO DI RICCO

La seduta inizia alle ore 14,40.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Doc. IV-ter, n. 9, nei confronti del senatore Giuseppe Arlacchi, per il reato di cui agli articoli 595, commi 1 e 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(R135 000, C21ª, 0021º)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore ARLACCHI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato e risponde alle domande dei senatori PELLEGRINO e CORTELLONI e del PRESIDENTE.

Congedato il senatore Arlacchi, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Basilicata

(R019 000, C21ª, 0010º)

Il senatore RUSSO, relatore per la regione Basilicata, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore delibera di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione e cioè: Brienza, Coviello, Gruosso, Micele, Mignone, Monteleone e Ossicini.

È quindi rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997

99^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MARCHETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gasparrini e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15.30.

IN SEDE REFERENTE

(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del giorno precedente.

Accantonato l'emendamento 3.2, in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Governo, il senatore PELELLA si sofferma nuovamente sugli emendamenti relativi all'articolo 7, prospettando l'opportunità di pervenire a una soluzione concordata e idonea, secondo le diverse esigenze rilevate nella seduta precedente.

Concordano in tal senso il presidente MARCHETTI e la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, mentre il relatore ANDREOLLI richiama l'attenzione sulla necessità di concludere sollecitamente l'esame del provvedimento.

Si passa quindi alla trattazione dell'emendamento 7.3, che riguarda una materia diversa da quella comune agli altri emendamenti all'articolo 7. Il senatore SCHIFANI motiva la proposta di modifica e il senatore SPERONI si dichiara contrario ritenendo che il termine previsto dalla normativa vigente sia congruo e che il differimento costituisca una sorta di premio per gli inadempienti. Il RELATORE si dichiara invece favorevole, osservando che vi sono condizioni oggettive che hanno impedito l'attuazione della normativa in questione. L'emendamento viene quindi accolto.

Quanto agli altri emendamenti concernenti l'articolo 7, la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene opportuno che il relatore assuma l'incarico di predisporre un emendamento che tenga conto della discussione finora svolta, con particolare riguardo alla necessità di adattare le prescrizioni e le deroghe ai diversi campi di attività, quanto alla normativa sulla sicurezza. Concorda il presidente MARCHETTI. Si associa anche il senatore PIERONI, che considera preferibile affidare al relatore l'incarico di predisporre un testo interamente sostitutivo dell'articolo 7. Il relatore ANDREOLLI si dichiara disponibile, ma precisa che il tempo utile per tale soluzione è molto ridotto.

Sono quindi accantonati gli emendamenti relativi all'articolo 7.

Il senatore PELELLA, quindi, illustra l'emendamento 9.0.1, che riguarda i progetti speciali di formazione professionale, al fine di utilizzare le disponibilità finanziarie esistenti, semplificando e accelerando le relative procedure. Il relatore ANDREOLLI esprime il suo consenso all'emendamento, che viene quindi accolto dalla Commissione.

Il RELATORE presenta poi un nuovo testo dell'emendamento 11.0.4, che tiene conto anche di altre situazioni, al fine di assicurare la parità di trattamento. Il senatore GUBERT ricorda che la normativa vigente in tema di cittadinanza, ne consente il riacquisto anche ai discendenti, mentre la proposta appena illustrata dal relatore non ammette tale possibilità, in violazione di un fondamentale principio di equità. Ad avviso del senatore BESOSTRI, sarebbe opportuno limitare l'estensione sostenuta dal senatore Gubert ai discendenti fino al secondo grado e presenta di conseguenza il subemendamento 11.0.4 (nuovo testo)/1. Sulla questione intervengono nuovamente il senatore GUBERT, il relatore ANDREOLLI, che dichiara di accogliere il subemendamento appena presentato, nonché il sottosegretario VIGNERI, che esprime l'avviso contrario del Governo, in linea di principio, a riaprire i termini in materia, pur riservandosi una valutazione compiuta sul caso specifico. Il senatore GUBERT insiste per includere nell'emendamento anche la disposizione, contenuta nella proposta originaria, rivolta ad applicare ai casi di cui si tratta la legge n. 91 del 1992, anche ai soli effetti derivanti dalle disposizioni in esame. Il sottosegretario VIGNERI si oppone a tale integrazione, che avrebbe la conseguenza di conferire la cittadinanza italiana, piuttosto che di assicurare un'equivalenza di trattamento.

La Commissione, quindi, con separate votazioni accoglie sia il subemendamento 11.0.4 (nuovo testo)/1 che l'emendamento 11.0.4 (nuovo testo).

L'emendamento 11.0.11 viene fatto proprio dal RELATORE, in assenza del proponente, e riformulato come richiesto dalla Commissione bilancio (11.0.11 nuovo testo). Il senatore PIERONI esprime il suo consenso e ritira di conseguenza l'emendamento 11.0.5, di tenore analogo.

La Commissione accoglie l'emendamento 11.0.11 (nuovo testo).

Il RELATORE fa proprio l'emendamento 11.0.13, in assenza del proponente. Il senatore SPERONI si dichiara contrario, in quanto le stesse disposizioni sono state soppresse, per deliberazione dell'Assemblea, nell'ambito di un altro decreto-legge. La Commissione accoglie l'emendamento.

Il RELATORE, quindi, fa proprio l'emendamento 11.0.14 e lo ritira, considerato che le stesse disposizioni sono state approvate dall'Assemblea del Senato in altro contesto normativo.

Viene quindi accolto l'emendamento 11.0.15.

Quanto all'emendamento 11.0.16, esso viene riformulato dal RELATORE nel senso indicato dalla Commissione bilancio (11.0.16 nuovo testo). La Commissione, quindi, approva l'emendamento.

Vengono accolti anche gli emendamenti 11.0.17 e 11.0.19, sul quale il relatore ANDREOLLI ha manifestato il suo avviso favorevole.

Il senatore BESOSTRI, quindi, chiede chiarimenti sull'emendamento 11.0.20, che viene poi accantonato su richiesta del relatore.

È accantonato anche l'esame dell'emendamento 11.0.21, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Viene quindi accolto l'emendamento 11.0.22.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1926

al testo del decreto-legge

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. I trasferimenti di risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si riferiscono anche alle opere appaltate o da appaltare entro il 31 dicembre 1997.

2. Fatto salvo il disposto di cui al comma 1, la gestione del Ministero dei lavori pubblici di cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e il trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui al comma 1 degli articoli 9 e 9-bis devono essere completati entro il 31 dicembre 1997. Il Ministro dei lavori pubblici riferisce al Parlamento entro il 31 maggio 1997 della predetta gestione, sull'effettiva situazione delle opere e dei costi di completamento, nonché sui procedimenti di trasferimento».

3.2 FIGURELLI, SALVI, MICELE, LAURICELLA, BARRILE, SCIVOLETTO,
MORANDO, PELELLA, DONISE, LOMBARDI SATRIANI

Art. 7.

Nel comma 1, sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

7.4 SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,
PILONI

Sopprimere il comma 2.

7.5 SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,
PILONI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Nell'articolo 51, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, le parole: "per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54, per l'intera settimana lavorativa" sono sostituite con le altre: "per venti ore settimanali dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54".

2-bis. Nell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo del 19 settembre 1996, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti" sono inserite le parole: "ai servizi delle unità sanitarie locali competenti per territorio"».

7.12

MARCHETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente.

«2. Le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alle violazioni degli obblighi non ancora vigenti alla data del 31 dicembre 1996 ed accertate fino al 31 dicembre 1997 si estinguono qualora l'organo di vigilanza verifichi l'adempimento alle prescrizioni impartite nei tempi previsti dall'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con il pagamento di una somma pari alla metà di quella stabilita dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, come modificato dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 19 marzo 1996».

7.13

PIERONI, MANCONI, RIPAMONTI, CORTIANA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 1996», inserire le seguenti: «nonchè per quelle di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494».

7.15

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'estinzione dell'illecito di natura amministrativa opera senza il pagamento della sanzione prevista, ove l'adempimento venga effettuato entro il 30 giugno 1997».

7.16

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: "almeno biennale", sono aggiunte le seguenti: "ovvero ogni cinque anni negli altri casi"».

7.17

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti", sono inserite le seguenti parole: "ai servizi delle unità sanitarie locali competenti per territorio,".

2-ter. All'articolo 51, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sostituire le parole: "per almeno quattro ore consecutive giornaliere", sono sostituite con le seguenti parole «per venti ore settimanali».

7.14

PIERONI, MANCONI, RIPAMONTI, CORTIANA

Sopprimere il comma 3.

7.6

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,
PILONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è differito, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, fino al 31 dicembre 1997».

7.3

SCHIFANI

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1999» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 1997».

7.8

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,
PILONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Nell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico e abituale, per una media di quattro ore giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54, per tutta la settimana lavorativa”».

7.9 SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,
PILONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le misure derivanti dalla nuova definizione di cui al comma precedente, devono essere adottate entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, si applicano agli inadempienti le sanzioni già previste dal decreto n. 626 del 1994 e successive modifiche per la materia dei videoterminali. Restano fermi i termini e le sanzioni in ordine a quanto già previsto dalla normativa vigente alla data del 31 dicembre 1996».

7.10 SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,
PILONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di assicurare in modo capillare la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro con il rispetto delle norme vigenti in materia, nonchè per contrastare e reprimere il fenomeno dell'evasione contributiva, per la realizzazione di interventi programmati ed uniformi della Pubblica Amministrazione, è istituito presso il Ministero della Sanità in raccordo con il Ministero del Lavoro e nelle regioni, a partire da quelle dove sono previste misure straordinarie per grandi opere, il Coordinamento degli organismi pubblici preposti alla funzione di vigilanza e controllo in materia di lavoro e sicurezza.

7.2 PELELLA, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI, BATTAFARANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”».

7.11 IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, comma 5"».

7.18

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 1-bis, comma 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, sono soppresse le seguenti parole: "di proprietà pubblica"».

7.19

IL RELATORE

Art. 9.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 18, lettera h) e all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 presentati entro il 31 dicembre 1995, non è richiesto l'accesso al Fondo Sociale Europeo».

9.0.1

VILLONE, PELELLA, CIMMINO, DONISE

Art. 11.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-...

1. Le persone nate e già residenti nei territori attualmente italiani, già appartenenti alla monarchia austro-ungarica prima del 16 luglio 1920, ad esclusione degli emigrati nel territorio dell'attuale Repubblica Federale d'Austria, nonchè i loro discendenti, sono equiparati ai cittadini italiani. Ad essi si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 91 considerandoli come se fossero originari di regioni italiane. I termini di cui all'articolo 17 della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la dichiarazione ivi prevista, già prorogati al comma 195 dell'articolo 2, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1998».

11.0.4

GUBERT, ANDREOLLI, TAROLLI, ROBOL, DENTAMARO, PASQUALI,
TONIOLLI, ZILIO

All'emendamento 11.0.4 (nuovo testo), dopo le parole: «Repubblica Federale d'Austria,» inserire le seguenti: «nonchè i loro discendenti fino al secondo grado».

11.0.4 (Nuovo testo)/1

BESOSTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-...»

1. Le persone nate e già residenti nei territori attualmente italiani, che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920, ad esclusione degli emigrati nel territorio dell'attuale Repubblica Federale d'Austria, sono equiparati ai cittadini italiani. I termini di cui all'articolo 17 della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la dichiarazione ivi prevista, già prorogati al comma 195 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 233, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1998».

11.0.4 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-...»

(Proroga termini e conservazione fondi per interventi in campo ambientale)

1. Per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità da realizzare nei Parchi nazionali del Cilento e Vallo di Diano, del Gargano, del Gran Sasso e Monti della Laga, della Majella e del Vesuvio, mediante utilizzazione di personale in cassa integrazione guadagni straordinari, in mobilità e in trattamento di sussidio di disoccupazione, le somme disponibili in conto residui sul capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996 e precedenti sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno 1997.

2. Per la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo delle attività poste in essere per la salvaguardia della laguna di Venezia, le somme disponibili in conto residui sul capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996 e precedenti, sono conservate in bilancio per l'anno 1997».

11.0.11

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-...

(Proroga termini e conservazione fondi per interventi in campo ambientale)

1. Per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità da realizzare nei Parchi nazionali del Cilento e Vallo di Diano, del Gargano, del Gran Sasso e Monti della Laga, della Majella e del Vesuvio, mediante utilizzazione di personale in cassa integrazione guadagni straordinari, in mobilità e in trattamento di sussidio di disoccupazione, le somme disponibili in conto residui sul capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996 e precedenti sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno 1997. Sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, limitatamente alle somme iscritte al capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. Per la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo delle attività poste in essere per la salvaguardia della laguna di Venezia, le somme disponibili in conto residui sul capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996 e precedenti, sono conservate in bilancio per l'anno 1997».

11.0.11 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-...

(Conservazione di fondi per interventi in campo ambientale)

1. Per assicurare l'attuazione di opere e servizi di pubblica utilità da realizzare nei Parchi nazionali del Cilento e Vallo di Diano, del Gargano, del Gran Sasso e Monti della Laga, della Majella e del Vesuvio mediante utilizzazione di personale in cassa integrazione guadagni straordinari, in mobilità e in trattamento di sussidio di disoccupazione, si proroga la disponibilità in bilancio per il 1997 delle somme iscritte in conto residui degli esercizi finanziari precedenti. A tal fine, le somme iscritte al capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1996, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo».

11.0.5

PIERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-...

(Vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato)

1. Per gli adempimenti connessi agli interventi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, nonché per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a., così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale, in un numero massimo di 20 unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attività di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle somme di cui all'articolo 17 del contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la società Ferrovie dello Stato S.p.a., che sono versate dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione».

11.0.13

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-...

(Aspettative, permessi e indennità ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali)

1. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilità di bilancio».

11.0.14

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-...

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991 n. 274 non si applica agli addetti ai lavori di sistemazione

idraulico forestale assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di diritto privato secondo le norme ed il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini».

11.0.15

PINGGERA, THALER AUSSERHOFFER, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-...

(Mantenimento di somme nel bilancio dello Stato)

1. Per assicurare la realizzazione dei programmi in corso e il raggiungimento degli obiettivi non ancora perseguiti nonché per garantire il miglioramento delle strutture e il rafforzamento della organizzazione dell'Amministrazione finanziaria impiegata nell'attività di perseguimento dei fini istituzionali e di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale, preordinata al conseguimento del gettito programmato in relazione alle vigenti disposizioni di legge, nonché per assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe fiscali contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disponibilità in conto competenza e in conto residui dei capitoli 7851 e 7853, le disponibilità in conto residui del capitolo 8205 e le disponibilità in conto competenza del capitolo 1109, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, nonché le disponibilità dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, ovvero entro il 31 dicembre 1996, possono essere impegnate nell'anno 1997».

11.0.16

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-...

(Mantenimento di somme nel bilancio dello Stato)

1. Per assicurare la realizzazione dei programmi in corso e il raggiungimento degli obiettivi non ancora perseguiti nonché per garantire il miglioramento delle strutture e il rafforzamento della organizzazione dell'Amministrazione finanziaria impiegata nell'attività di perseguimento dei fini istituzionali e di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale, preordinata al conseguimento del gettito programmato in relazione alle vigenti disposizioni di legge, nonché per assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe fiscali contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disponibilità in conto competenza del capitolo 1109 e le disponibilità in conto residui del capitolo 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, nonché le disponibilità dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, non impegnate entro il 31 dicembre 1996, possono essere impegnate nell'anno 1997».

11.0.16 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-...

1. Il personale dipendente dalle società per azioni FIME - FIME LEASING - FIME FACTORING e FIMAT a cui non siano state applicate le disposizioni recate dall'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 10 della legge 7 aprile 1995, n. 104, può essere assunto, anche in deroga ai limiti di età, in Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in Enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.

2. Alle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti del FIME assunti nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1 e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche predette si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti assunti ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 14-*bis*, lettera *b*) del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in ragione d'anno in lire 11.000.000.000 a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.17

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-...

(Proroga del termine di mantenimento in commercio dei medicinali omeopatici per uso umano prodotti nell'Unione europea)

1. Per i medicinali omeopatici prodotti in un paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade il 6 giugno 2000, purchè il responsabile dell'immissione in commercio documenti tale presenza al Ministero della sanità entro il 31 marzo 1997».

11.0.19

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-...»

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha la facoltà, in casi eccezionali, di disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche in deroga alla procedura prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

11.0.20

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-...»

(Conservazione di somme in bilancio)

1. Per consentire la realizzazione degli interventi di prevenzione del fenomeno dell'usura nonchè degli interventi in favore delle sue vittime, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, le somme iscritte sul capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e sul capitolo 4301 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo».

11.0.21

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-....»

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è differito al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione dell'articolo 1, comma 9, del decreto ministeriale del 23 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 (supplemento ordinario n. 157), a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo 18 aprile 1994 n. 286 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili».

11.0.22

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-...»

(Proroga di termini in materia di contributi figurativi)

1. Nell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Entro il 31 marzo 1997; qualora esistano periodi di aspettativa anche per il 1996, la domanda può essere cumulativa per tali periodi e per quelli relativi agli anni precedenti. La presentazione della domanda di pensione tiene luogo della domanda di accredito figurativo per i periodi di aspettativa precedenti la domanda di pensione stessa e non colpiti da decadenza»".

11.0.23

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 15,15.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R007 000, C02ª, 0027°)

La senatrice SCOPELLITI in relazione al disegno di legge n. 2063 «Disposizioni in materia di avanzamento di ufficiali delle forze armate e dell'arma dei carabinieri, nonché adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle forze armate e qualifiche equiparate delle forze di polizia», da poco approvato dalla Camera dei deputati, chiede che la Presidenza della Commissione si attivi per l'assegnazione di esso in via primaria alla Commissione giustizia, giacchè sono coinvolti gli interessi del personale dell'Amministrazione carceraria; in subordine, chiede che la Commissione, qualora il provvedimento venisse assegnato ad altra Commissione per l'esame di merito, esprima il suo parere in seduta plenaria alla presenza del Ministro Flick.

Il presidente ZECCHINO assicura la senatrice Scopelliti che si attiverà nei modi opportuni ed appropriati.

IN SEDE REFERENTE

(1247) Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio

(92) LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso al termine della seduta di ieri.

La senatrice SCOPELLITI paventa che il provvedimento governativo in titolo possa offrire soluzioni solo apparenti e comunque inappaganti. Infatti, la dettagliata enumerazione degli illeciti disciplinari dei magistrati nell'esercizio delle funzioni (di cui all'articolo 2) conferma l'antico assunto, in forza del quale la soluzione dell'annoso problema non può risiedere in un testo più o meno dettagliato, bensì nelle modalità di applicazione della legge: in altre parole, è impossibile definire con precisione quali comportamenti realizzino un illecito se non ci si attiverà concretamente per colpire le condotte vietate. Cita al riguardo la lettera *d*) di cui al comma 1, allorchè si afferma che costituisce illecito il «reiterato ... ritardo nel compimento degli atti relativo all'esercizio delle funzioni»; ebbene, l'aggettivo «reiterato» pecca di inevitabile genericità e della medesima genericità sono parimenti viziate numerose fattispecie del medesimo comma 1. A conferma ulteriore di quanto affermato richiama all'attenzione il comma 2 del medesimo articolo 2, che con agile clausola di esclusione - «non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme» - sembra vanificare l'enumerazione di cui al precedente comma.

Preannuncia la richiesta, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, dello stralcio degli articoli relativi al Capo III e IV del disegno di legge n. 1247, giacchè vertenti sull'incompatibilità di funzioni, che costituiranno oggetto di *referendum* abrogativo, dichiarato ammissibile da una recente sentenza della Corte Costituzionale. Ritiene infatti preferibile che siano i cittadini ad esprimersi su questo delicatissimo aspetto.

Si sofferma quindi sull'articolo 6 (*Sanzioni per determinati illeciti disciplinari*): reputa essere tale articolo di fondamentale importanza ed invita a riflettere con estrema attenzione in particolare sul comma 3: chiede di sapere se la sanzione dell'incapacità ad esercitare un incarico direttivo, nel caso di interferenza nell'attività di altro magistrato, sia da intendersi come applicabile solo a coloro i quali esercitano la funzione giudicante ovvero anche a coloro i quali esercitano la funzione requirente.

Incentra poi la sua attenzione sulle numerose problematiche legate alla sezione disciplinare, la natura giurisdizionale della quale è fuor di discussione: prende pertanto spunto da tale, innegabile circostanza per affermare che l'articolo 16, comma 2, dovrà prevedere la pubblicità delle relative udienze, essendo la pubblicità la regola nei procedimenti giurisdizionali vertenti sui comuni cittadini. Invita al contempo i colleghi a prestare particolare attenzione anche a quella norma, che, ammettendo per il vice presidente (-componente di diritto della sezione disciplinare) la facoltà di decidere se partecipare o meno, di volta in volta, ai lavori di quell'organo, viola il principio costituzionale del giudice naturale. Reputa essere ambigui alcuni passaggi di cui all'articolo 16 (*Discussione nel giudizio disciplinare e decisione*) ed invita i colleghi a rivedere la composizione della sezione disciplinare, privilegiando e rendendo più incisiva la presenza dei professori universitari al suo interno.

Con riferimento, quindi, alla seconda parte del disegno di legge l'oratrice ricorda che in un recente passato il Consiglio superiore ha ipotizzato momenti di incompatibilità fra l'appartenenza all'ordine giudiziario e l'ingresso in politica dei suoi componenti che, oltretutto, nell'espletamento del mandato parlamentare, si vedono riconosciuta

ogni progressione economica come se svolgessero effettivamente le funzioni giudiziarie. Ritiene essere preferibile una separazione netta fra l'appartenenza all'ordine giudiziario e la partecipazione alla vita politica, in contrasto quindi con il disegno di legge governativo che tende invece ad ammetterla.

Si sofferma infine sull'articolo 32, che prevede il divieto di iscrizione a partiti politici per i magistrati, mentre ritiene essere molto più corretto ammettere l'eventuale iscrizione per coloro i quali sentano forti impulsi politici: ben più pericolosa, infatti, è la colorazione ideologica non esplicitata.

Conclude manifestando forti preoccupazioni verso la norma (di cui all'articolo 35) che ammette il cumulo di incarichi, cumulo, che minaccia al contempo sia l'indipendenza sia l'efficienza della magistratura.

Il co-relatore SENESE dichiara, a nome del co-relatore Antonino Caruso, momentaneamente assente, che costui rinuncia a replicare per la parte di sua competenza.

Prende così la parola il sottosegretario AYALA illustrando le ragioni di fondo che avevano ispirato il Governo a presentare un testo articolato, che comunque non si discosta di molto da altri predisposti in un recente passato dalle precedenti compagini ministeriali. Preannuncia la disponibilità del Governo ad introdurre ritocchi in materia, ma difende la scelta di rimeditare l'attuale composizione della sezione disciplinare, introducendo una proporzione numerica che altera l'attuale rapporto di due a uno che connota tutte le articolazioni interne del Consiglio Superiore. Dichiarò di avere seguito con estrema attenzione il dibattito sulla doppia titolarità in ordine alla attivazione del procedimento disciplinare e concorda con quanto affermato dal senatore Cirami secondo il quale l'emananda disciplina non ha intendimenti persecutori nei confronti della magistratura, bensì persegue l'obiettivo di ricreare un clima di serenità e di certezza del diritto all'interno e all'esterno della Magistratura.

Auspica l'approvazione del provvedimento in titolo, che indubbiamente permetterà un netto miglioramento nel servizio-giustizia.

Il senatore CIRAMI ipotizza l'invito per audizioni informali dell'Associazione Nazionale Magistrati.

Il senatore CALVI, pur comprendendo le ragioni sottostanti alla proposta, ritiene essere forse preferibile il preservare l'autonomia del legislatore e reputa, del pari, essere sufficientemente noti i problemi sul tappeto.

Il co-relatore SENESE ricorda che è in corso di emanazione il parere da parte del Consiglio Superiore, quale richiesto dal Ministro, e che probabilmente tale parere sarà trasmesso dal medesimo a questa Commissione; pertanto, ritiene essere non necessario tale incontro: sono infatti ben note le posizioni, quali manifestate negli ultimi anni con numerosi contributi scritti. Del resto, qualora avesse luogo l'audizione di esponenti della magistratura in Commissione, si dovrebbero

disporre incontri informali anche con rappresentanze del foro. Invita quindi a soprassedere sulla richiesta.

Su proposta del presidente ZECCHINO il termine per la presentazione degli emendamenti ai provvedimenti in titolo viene fissato per Giovedì 27 febbraio 1997 alle ore 20.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(399) PREIONI. Istituzione del giudice unico di prima istanza

(1245) Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado

(1649) FOLLIERI ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie

(1938) PREIONI. - Istituzione del giudice unico di primo grado

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

Il senatore PASTORE fa proprio l'emendamento Tit.1 e rinuncia ad illustrarlo.

Il senatore GASPERINI fa propri gli emendamenti 1.1 e 1.2 e rinuncia ad illustrarli.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 1.3.

Il senatore CIRAMI illustra l'emendamento 1.8, volto a prevedere il principio che l'ufficio inquirente venga organizzato su base distrettuale con uffici distaccati su base provinciale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1245**Titolo**

Sopprimere la parola: «UNICO».

Tit.1

GRECO

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico;

b) stabilire che, nel settore penale, salvo la composizione e le attribuzioni della corte di assise, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per tutti i reati attribuiti alla sua competenza e con l'osservanza delle disposizioni processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale, e giudica in composizione monocratica per i reati attribuiti alla competenza del pretore e con l'osservanza delle disposizioni processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore; individuare altre fattispecie da rimettere alla cognizione del tribunale in composizione monocratica relativamente a reati per i quali siano minori l'allarme sociale e le difficoltà di accertamento probatorio; mantenere, comunque, la composizione collegiale per i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale; prevedere che, di regola, il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudice dell'udienza preliminare, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

c) al solo fine di decongestionare i tribunali di Milano, Roma e Napoli, istituire nei relativi circondari nuovi tribunali, in sostituzione di sezioni distaccate, con eventuali accorpamenti anche di territori limitrofi non facenti originariamente parte del territorio delle suddette sezioni;

d) sopprimere l'ufficio della procura della Repubblica circondariale, trasferendone le funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale;

e) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7), limitatamente, per quest'ultimo numero, ai giudizi di responsabilità in esso previsti, dal secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12; stabilire che, per il resto, è competente il pretore;

f) prevedere che, fermo il disposto dell'articolo 341, secondo comma, del codice di procedura civile, l'appello nelle materie civili nelle quali è competente il tribunale sia devoluto alla corte di appello, ovvero ad apposite sezioni specializzate della corte allorchè in primo grado siano previste sezioni specializzate;

g) trasferire al pretore la competenza attribuita al giudice di pace e quelle attribuita al Tribunale, in materia civile, con esclusione di quanto disposto alla lettera e) del comma 1;

sopprimere l'ufficio del giudice di pace trasferendone le competenze al pretore;

trasferire le dotazioni organiche, le cancellerie, il personale ausiliario, le attrezzature ed i servizi degli uffici alla pretura nella cui circoscrizione ha sede il giudice di pace;

attribuire ai giudici di pace in carica al momento di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione, la qualifica di vice-pretore onorario, nei casi in cui il giudice di pace abbia i requisiti di legge per ricoprire tale incarico;

prevedere l'immediato trasferimento alla pretura territorialmente competente di tutte le cause che, al momento di entrata in vigore del decreto legislativo, siano oggetto di cognizione del giudice di pace, in qualsiasi stato esse si trovino.

2. Stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello Stato e la disciplina transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 4».

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la competenza per valore, per territorio e funzionale, al fine di realizzare l'istituzione del giudice unico di prima istanza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) strutturare gli uffici giudiziari di primo grado in materia civile secondo il modello del giudice unico, con la qualifica di «pretore», mantenendo la sede nelle attuali preture circondariali;

b) prevedere che il pretore eserciti, senza limite di valore, le funzioni di giudice unico di primo grado nella materia civile, ferma restando la competenza per materia come attualmente distribuita tra pretura e tribunale;

c) prevedere che il tribunale sia competente per l'appello contro le sentenze pronunciate dal pretore in materia civile;

d) trasferire al pretore la competenza attribuita al giudice di pace e quella attribuita al tribunale, in materia civile, con esclusione delle procedure concorsuali fallimentari e dei procedimenti riguardanti le persone e la famiglia e degli atti di volontaria giurisdizione;

e) sopprimere l'ufficio del giudice di pace trasferendone le competenze, le dotazioni organiche, le cancellerie, il personale ausiliario, le attrezzature ed i servizi degli uffici al pretore;

f) attribuire agli attuali giudici di pace il ruolo e la qualifica di vice-pretore onorario;

g) prevedere l'immediato trasferimento alla pretura territorialmente competente di tutte le cause che, al momento di entrata in vigore del decreto legislativo, siano oggetto di cognizione del giudice di pace, in qualsiasi stato esse si trovino.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di coordinamento delle disposizioni previste nei decreti di cui all'articolo 1 con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio».

1.2

PREIONI

Al comma 1, prima proposizione, dopo le parole: «una più razionale distribuzione delle competenze» aggiungere le parole: «ed una semplificazione».

1.3

FASSONE, BERTONI, BONFIETTI, CALVI, RUSSO, SENESE

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) unificare su base distrettuale gli Uffici Inquirenti prevedendo Uffici Provinciali Inquirenti distaccati presso i tribunali istituiti o istituendi».

1.8

CIRAMI

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997

46^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,30.*

Il presidente GUALTIERI constata con vivo rammarico la mancanza del numero legale, rilevando che tale circostanza si è già verificata di recente per ben due volte. Ricorda di aver già segnalato al Presidente del Senato le difficoltà che la Commissione incontra per lo svolgimento dei propri lavori e rivolge un fermo invito ai componenti della commissione affinché vogliano garantire una più assidua presenza ai lavori.

Il Presidente Gualtieri, valutate quindi le circostanze, decide di togliere la seduta. Avverte pertanto che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 11 febbraio alle ore 15 con l'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,35.

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997

50ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 9,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Proposta di indagine conoscitiva sulle prospettive di adesione dell'Italia alla moneta unica europea
(R048 000, C06ª, 0002º)

Il presidente ANGIUS sottopone all'attenzione della Commissione la opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sulla evoluzione delle condizioni economiche e finanziarie del Paese, nonché sulle prospettive dell'adesione dell'Italia alla moneta unica europea, sin dall'avvio del nuovo regime dell'Euro. Su tali temi appare opportuno procedere all'audizione del ministro del Tesoro e del Governatore della Banca d'Italia, in modo tale da poter conoscere direttamente le valutazioni e le analisi delle autorità monetarie e finanziarie. Pur nella consapevolezza della cautela e prudenza necessarie per affrontare tali tematiche, ritiene, opportuno investire il Governo del compito di informare esaurientemente il Parlamento su tali questioni. Informa, infine che, previo il consenso della Presidenza del Senato, le audizioni potranno svolgersi non prima di due settimane per tener conto dei rispettivi impegni del ministro e del governatore, anche considerata la settimana di aggiornamento dei lavori del Senato.

Sulla proposta del Presidente interviene il senatore D'ALÌ, a giudizio del quale appare opportuno integrare il programma delle audizioni prospettato ascoltando anche figure istituzionali in grado di esprimere valutazioni eventualmente critiche rispetto alla politica economica e finanziaria del Governo, tenuto conto che l'ipotesi di anticipare la manovra del 1998 è strettamente correlata al tema dell'adesione alla moneta unica. Propone pertanto di procedere anche alla audizione del Commissario europeo, Professor Monti.

Il senatore BONAVITA si dichiara a favore della proposta formulata dal Presidente.

Secondo il senatore VENTUCCI, l'indagine dovrebbe svolgersi anche con le audizioni delle associazioni di categoria, in modo tale da conoscere le valutazioni circa i riflessi sull'economia italiana della adesione alla moneta unica europea.

Il Presidente ANGIUS giudica più opportuno limitare le audizioni a soggetti la cui responsabilità istituzionale appare più coerente rispetto ai temi dell'indagine proposta.

Preso atto quindi dell'orientamento pressochè unanimemente favorevole della Commissione sulla propria proposta, avverte che richiederà alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva nei termini proposti.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il Presidente ANGIUS comunica che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore quindici, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,40.

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997

66ª Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(931) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

(255) DI ORIO ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore

(980) PERA ed altri: Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori

(1022) BERGONZI: Riordino della docenza universitaria

(1037) MILIO: Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università

(1066) MARTELLI: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1174) CAMPUS ed altri: Norme in materia di concorsi universitari

(1607) MANIS ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 febbraio scorso.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.1, 6.2 e - previa dichiarazione di astensione del senatore CAMPUS - 6.3.

L'emendamento 6.4 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge poi con separate votazioni gli emendamenti 6.5 e 6.6.

L'emendamento 6.7, sul quale la 5ª Commissione ha espresso – ricorda il PRESIDENTE – parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore CAMPUS, accedendo all'invito del Governo, ritira l'emendamento 6.8, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea in un testo riformulato ovvero di trasformarlo in quella sede in un ordine del giorno.

L'emendamento 6.9 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 6.10, 6.11 e 6.12.

Il senatore CAMPUS chiede al relatore e al Sottosegretario di motivare il parere contrario espresso sull'emendamento 6.13, dal momento che essi hanno invece espresso parere favorevole sul 6.17, i cui contenuti sono sostanzialmente analoghi.

Il RELATORE riconosce di aver espresso parere favorevole sul 6.17, a condizione che la durata ivi prevista divenisse triennale, così come proposto nell'emendamento 6.13. Tuttavia, in considerazione dell'articolazione in sessioni delle commissioni di abilitazione, *re melius perpensa*, ritiene preferibile mantenere la durata biennale indicata originariamente nell'emendamento 6.17 e conferma pertanto il parere contrario sul 6.13. Dichiarò peraltro che, in assenza del senatore Pera, egli fa proprio il suddetto emendamento 6.17.

In considerazione delle osservazioni del relatore, il senatore CAMPUS ritira l'emendamento 6.13.

Gli emendamenti 6.14, 6.15 e 6.16 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

Posto ai voti, è invece accolto l'emendamento 6.17.

L'emendamento 6.18 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CAMPUS, l'emendamento 6.19 è posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 6.52, il RELATORE ribadisce il proprio parere favorevole. Quanto alle osservazioni su di esso svolte dal Sottosegretario nell'ultima seduta, egli ritiene che la formulazione in quella occasione suggerita (secondo la quale le parole «proporzionalmente all'ampiezza» dovevano essere sostituite dalle altre «tenuto conto dell'ampiezza») ap-

pare eccessivamente generica, tanto più che il criterio proporzionale non deve intendersi in senso esclusivamente numerico.

Anche il senatore CAMPUS si esprime in senso favorevole sull'emendamento 6.52 nella stesura originaria, dal momento che l'applicazione del criterio proporzionale avrà luogo nell'ambito di commissioni la cui composizione è fissata nel numero minimo e in quello massimo, in termini assai ristretti.

Il senatore LORENZI deprecava vivamente l'uso scorretto di termini il cui significato non può che essere univoco. L'applicazione del criterio proporzionale deve infatti intendersi in senso esclusivamente numerico e lineare, pena una disdicevole violenza ai principi della matematica.

Il SOTTOSEGRETARIO chiarisce di aver suggerito la modifica dianzi illustrata dal relatore perchè, nel contesto dell'emendamento in questione, vi è il rischio che l'applicazione del criterio proporzionale possa comportare l'apertura di un folto contenzioso, anche artificioso. Soprattutto in prima applicazione della legge, è infatti possibile che molte commissioni di abilitazione debbano lavorare anche in parallelo e pertanto sarebbe preferibile che la loro composizione non fosse eccessivamente elevata nel numero.

Il senatore MASULLO, in considerazione delle osservazioni svolte, riformula il proprio emendamento sostituendo le parole «proporzionalmente all'ampiezza» con le altre «secondo l'ampiezza».

Su tale riformulazione concordano il RELATORE e il SOTTOSEGRETARIO.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 6.52, nel testo riformulato.

L'emendamento 6.20 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il RELATORE dichiara di fare proprio l'emendamento 6.21 (identico al 6.22) che, posto ai voti, risulta accolto.

L'emendamento 6.23 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Con riferimento al comma 2, lettera *b*), secondo periodo, il senatore LORENZI chiede al Governo se nella dizione «comunità scientifica» debbano intendersi compresi anche i rappresentanti del mondo non accademico.

Il SOTTOSEGRETARIO precisa che la comunità scientifica è composta dagli studiosi e dagli scienziati e che i settori scientifico-disciplinari raccolgono tutti coloro che fanno riferimento all'università.

In considerazione della risposta del Governo, il senatore LORENZI ritira l'emendamento 6.24.

L'emendamento 6.25 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Sull'emendamento 6.26, il SOTTOSEGRETARIO ribadisce il parere favorevole già espresso, a condizione che esso sia riformulato nel senso di prevedere esclusivamente il ricorso a forme di voto limitato. Il vincolo all'espressione di un solo voto rischia infatti, a suo giudizio, di produrre una scarsa rappresentatività delle commissioni e cioè un effetto sostanzialmente contrario allo spirito dell'emendamento, che invece è del tutto condivisibile.

Anche il senatore CAMPUS ritiene inopportuno porre limiti eccessivamente rigidi all'espressione del voto, al fine di non penalizzare le minoranze. Egli dichiara pertanto la propria astensione sull'emendamento 6.26 se dovesse restare nella formulazione attuale, ovvero voto favorevole se fosse modificato secondo le indicazioni del Governo.

Il RELATORE, in considerazione del fatto che i decreti attuativi saranno comunque sottoposti al vaglio delle Commissioni parlamentari, riformula l'emendamento sostituendo le parole «l'espressione di non più di un voto» con le seguenti «forme di voto limitato».

Previa dichiarazione di astensione del senatore MASULLO, la Commissione approva quindi l'emendamento 6.26, nel testo riformulato.

Il senatore PASSIGLI chiede quindi al Governo di motivare il parere contrario espresso sull'emendamento 6.27, anche alla luce dell'impegno assunto nella precedente fase di esame a rendere maggiormente selettiva la fase di abilitazione nazionale.

Il SOTTOSEGRETARIO conferma l'impegno a suo tempo preso. Tuttavia ribadisce che nell'ottica del Governo l'abilitazione scientifica equivale ad un giudizio di maturità scientifica, che prescinde completamente dal numero di posti messi a concorso. Il Governo intende cioè mantenere perfettamente distinti il momento dell'abilitazione nazionale da quello della chiamata locale, impostazione che sarebbe contraddetta dalla fissazione di un numero massimo di abilitazioni come previsto nell'emendamento 6.27. Quanto al rafforzamento degli elementi di garanzia selettiva da parte delle commissioni di abilitazione, egli ritiene che nell'articolato non si rinverano spazi ulteriori di irrigidimento. L'impegno del Governo sarà dunque profuso nei decreti attuativi, nei quali anticipa fin d'ora che sarà resa obbligatoria la maggioranza dei due terzi di giudizi positivi ai fini della dichiarazione di abilitazione.

Il senatore MASULLO, preso atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Governo, invita fin d'ora la Commissione a modificare la lettera *i*) del comma 2, relativa alla maggioranza da conseguirsi nei suddetti giudizi.

In considerazione delle dichiarazioni del Sottosegretario, il senatore PASSIGLI ritira l'emendamento 6.27, nonché il 6.28.

Il senatore CAMPUS ritira l'emendamento 6.29.

Gli emendamenti 6.30 e 6.31 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Il RELATORE dichiara di fare proprio l'emendamento 6.32, che tuttavia riformula nel senso di sostituire le parole «in sessioni al massimo annuali» con le altre «in sessioni da svolgersi con frequenza almeno annuale».

Tale emendamento, posto ai voti, risulta approvato nel testo riformulato.

L'emendamento 6.33 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il RELATORE dichiara di fare proprio l'emendamento 6.34 che, posto ai voti, risulta accolto.

L'emendamento 6.35 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge l'emendamento 6.36 (identico al 6.37).

L'emendamento 6.38 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore MASULLO dichiara di ritirare l'emendamento 6.53, accedendo al successivo 6.39.

Sull'emendamento 6.39, dichiara il proprio voto contrario il senatore PASSIGLI, il quale ricorda come la Commissione abbia convenuto in altre occasioni che l'accertamento dei requisiti professionali sia necessario per lo meno in alcuni settori disciplinari, salvo poi la facoltà per i decreti attuativi di graduare differentemente la valutazione di questi ultimi rispetto a quella dei requisiti scientifici.

Per dichiarazione di voto favorevole, interviene invece il senatore MASULLO, a giudizio del quale le attività di carattere pratico-applicative possono essere o intrinseche o estrinseche alla qualità scientifica. Nel caso in cui siano ad esse estrinseche, introdurre l'obbligatorietà del loro accertamento equivarrebbe ad introdurre un elemento fortemente distorsivo nei giudizi di abilitazione; nel caso in cui siano invece intrinseche, si tratterebbe di attività documentata, che farebbe parte integrante del profilo scientifico del candidato.

Dichiara il proprio voto favorevole anche il senatore RESCAGLIO, il quale sottolinea come i requisiti scientifici implicino già di per sè quelli professionali.

Il senatore CAMPUS dichiara invece la propria astensione, ritenendo che i requisiti professionali debbano essere valutati in sede locale e non attribuendo comunque alcuna selettività alla fase di abilitazione nazionale.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore LORENZI, l'emendamento 6.39 è infine posto ai voti ed approvato.

Il RELATORE dichiara di fare proprio l'emendamento 6.40 che, posto ai voti, risulta accolto.

Il senatore MASULLO presenta un nuovo emendamento (6.102) che, posto ai voti, risulta anch'esso accolto, previo parere favorevole del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO.

Il senatore CAMPUS ritira l'emendamento 6.41.

Il RELATORE presenta un nuovo emendamento (6.100) alla lettera *i*) del comma 2 volto ad introdurre fin d'ora l'obbligatorietà della maggioranza dei due terzi ai fini del giudizio di abilitazione. Tale emendamento, posto ai voti, risulta accolto, previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO.

La Commissione respinge invece l'emendamento 6.42, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LORENZI, che invita fra l'altro la Commissione a risolvere, in questa o in altra sede, la questione della prima firma delle pubblicazioni dei candidati.

L'emendamento 6.43 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il RELATORE presenta un nuovo emendamento (6.101), sostitutivo della lettera *l*), al fine di precisare che il candidato non possa presentarsi nel medesimo biennio per più di due settori scientifico-disciplinari e che dopo due giudizi negativi consecutivi non possa ripresentarsi nel biennio successivo.

Il senatore CAMPUS fa proprio l'emendamento 6.44, modificandolo tuttavia nel senso di sostituire le parole «due volte» con le altre «tre volte». Si esprime altresì in senso favorevole sull'emendamento 6.101, a condizione che la disposizione ivi prevista sia riferita ad un solo settore scientifico-disciplinare anziché due.

Il senatore PASSIGLI ritiene condivisibile la limitazione alla presentazione in due settori scientifico-disciplinari per biennio se ciò fosse accompagnato da un limite molto ristretto di possibilità di presentarsi in assoluto al giudizio di abilitazione. Se invece si sancisce la possibilità di presentarsi per tre o più volte, sarebbe invece preferibile ridurre il suddetto limite ad un solo settore scientifico-disciplinare per biennio. Egli è peraltro contrario alla fissazione di un limite complessivo alla facoltà di presentarsi al giudizio di abilitazione, soprattutto in considerazione dei settori di frontiera che spesso inducono i candidati a presentarsi per materie non centrali ai loro interessi, conseguendone un giudizio negativo.

Il senatore LORENZI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.101, in considerazione della forte interdisciplinarietà che ca-

ratterizza la cultura moderna. La ricerca non può infatti che trarre vantaggio dal superamento di barriere troppo rigide.

Anche il senatore MASULLO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.101, dal momento che esistono numerose discipline assai difficilmente distinguibili fra loro.

Previo parere favorevole del SOTTOSEGRETARIO, l'emendamento 6.101 è infine posto ai voti ed accolto, con conseguente preclusione degli emendamenti 6.44, 6.45 e 6.46.

La Commissione respinge poi l'emendamento 6.47.

L'emendamento 6.48 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Sull'emendamento 6.49, il senatore PASSIGLI dichiara il proprio voto favorevole, ritenendo indispensabile allungare i termini per la procedura di approvazione dei decreti attuativi qualora si intenda mantenere la previsione del parere del Consiglio universitario nazionale, per l'espressione del quale occorrono tempi inevitabilmente più lunghi.

Il SOTTOSEGRETARIO ribadisce l'avviso contrario del Governo.

In considerazione di ciò, il RELATORE modifica il proprio parere, esprimendo avviso contrario.

L'emendamento 6.49 è infine posto ai voti e respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CAMPUS, la Commissione respinge altresì, con separate votazioni, gli emendamenti 6.50 e 6.51.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore CAMPUS, la Commissione accoglie infine l'articolo 6, come modificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 931-255-980-1022-1037-1066-1174-1607**

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1 BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Nella rubrica, sostituire la parola «scientifica» con la seguente «accademica».

6.2 LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, dopo le parole: «previo parere» inserire le seguenti: «obbligatorio e vincolante».

6.3 LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, dopo le parole: «previo parere» inserire la seguente: «vincolante».

6.4 MANIS, MELUZZI

Al comma 1, sostituire le parole «abilitazione scientifica» con le altre «abilitazione accademica unica».

6.5 LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, sostituire le parole «professore ordinario ed associato» con le seguenti «professore ordinario e/o associato».

6.6 LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Sono esentati dalla prova di abilitazione alla prima fascia i professori di seconda fascia con nove anni di anzianità nel ruolo, i quali vengono inquadrati nella fascia superiore. Sono esentati dalla prova di abilitazione alla seconda fascia i ricercatori con nove anni di anzianità nel ruolo, i quali vengono inquadrati nella fascia di professori associati. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori. I laureati tecnici, dopo nove anni di permanenza nel ruolo, a domanda, vengono inquadrati nel ruolo dei ricercatori».

6.7

MANIS, MELUZZI

In subordine all'emendamento 6.1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con analogo strumento il Ministro dovrà definire le norme di ripartizione del fondo di riequilibrio sui piani triennali delle università, tenuto conto di adeguate misure di incentivazione per la copertura dei ruoli attraverso le procedure di trasferimento».

6.8

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola «distintamente».

6.9

MILIO

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola «distintamente» con la seguente «indistintamente».

6.10

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole «professore ordinario ed associato» con le seguenti «professore ordinario e/o associato».

6.11

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali procedure non si applicano ai professori universitari in ruolo al momento dell'entrata in vigore delle nuove modalità di reclutamento».

6.12

LORENZI, BRIGNONE

In subordine all'emendamento 6.1, al comma 2, lettera a), inserire alla fine della lettera le seguenti parole: «, che comunque non possono essere distanziate oltre i tre anni per ognuna delle due fasce e per ciascun settore scientifico-disciplinare;».

6.13

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) la composizione delle commissioni di abilitazione che, per tutte le fasce di concorso, debbono essere formate esclusivamente da professori ordinari di ruolo;».

6.14

PERA

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b*) le modalità per la formazione delle commissioni. Le commissioni devono essere composte, nelle abilitazioni per professore ordinario, da tutti i professori ordinari afferenti al settore scientifico-disciplinare di pertinenza e, nelle abilitazioni per professore associato, da tutti i professori di ruolo, ordinari e associati, del settore scientifico-disciplinare di appartenenza;».

6.15

MILIO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b*) le modalità per la formazione delle commissioni di abilitazione e la loro durata in carica, nonché le condizioni e le modalità per la revoca e la sostituzione dei commissari. Le commissioni sono composte da cinque membri, eletti fra i componenti degli specifici settori scientifico-disciplinari e non rieleggibili;».

6.16

TOMASSINI

Al comma 2, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «e la loro durata in carica» con le seguenti «di durata biennale».

6.17

PERA

Al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo la parola: «nonchè» inserire le seguenti: «i requisiti scientifici dei commissari e» e dopo le parole: «dei commissari» aggiungere la seguente: «stessi».

6.18

MANIS, MELUZZI

In subordine all'emendamento 6.1, al comma 2, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le commissioni devono essere composte da sette professori ordinari per l'abilitazione alla prima fascia e da quattro professori ordinari e tre professori associati per l'abilitazione alla seconda fascia, eletti fra i componenti della comunità scientifica e non immediatamente rieleggibili».

6.19 MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS, MAGNALBÒ

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni devono comunque essere composte» inserire le seguenti: «, proporzionalmente all'ampiezza della comunità scientifica del settore interessato,».

6.52 MASULLO

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «non meno di sette e non più di quindici membri» con le seguenti «da cinque professori ordinari, per l'abilitazione a professore ordinario, e da tre professori ordinari e due professori associati per l'abilitazione a professore associato».

6.20 PERA

In subordine all'emendamento 6.20, al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: «sette» con la seguente «cinque».

6.21 PERA

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: «sette» con la seguente «cinque».

6.22 PASSIGLI

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire la parola: «eletti» con la seguente: «sorteggiati».

6.23 MANIS, MELUZZI

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole «comunità scientifica» con le seguenti «comunità accademica».

6.24 LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, lettera b), aggiungere infine i seguenti periodi: «Per l'abilitazione a professore di prima fascia il sorteggio avviene fra tutti i professori di prima fascia del medesimo raggruppamento scientifico-disciplinare. Per l'abilitazione a professore di seconda fascia il sorteggio avviene fra tutti i professori di ruolo del medesimo raggruppamento scientifico-disciplinare;».

6.25

MANIS, MELUZZI

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il sistema di elezione dei commissari deve comunque prevedere l'espressione di non più di un voto di preferenza da parte degli aventi diritto».

6.26

PERA

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) il numero massimo di abilitazioni che possono essere conferite da ciascuna commissione di abilitazione, in relazione anche alle esigenze di copertura di posti di professore ordinario e associato comunicate dai singoli atenei;».

6.27

PASSIGLI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «candidato in», inserire la seguente: «altre».

6.28

PASSIGLI

In subordine all'emendamento 6.1, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «uno degli organi collegiali» con le altre: «una delle commissioni».

6.29

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) le forme di pubblicità dei giudizi espressi su ciascun candidato dai singoli commissari;».

6.30

MILIO

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione al giudizio di abilitazione;».

6.31

MILIO

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole «l'eventuale articolazione in sessioni» con le seguenti «l'articolazione in sessioni al massimo annuali».

6.32

PERA

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) i criteri generali in base ai quali i commissari sono tenuti ad operare e le modalità di individuazione dei titoli in relazione ai diversi settori scientifico-disciplinari e la loro valutazione;».

6.33

MILIO

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «le modalità» sino alla fine della lettera con le seguenti «i criteri di ammissione e di valutazione dei titoli».

6.34

PERA

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «dei titoli» fino alla fine della lettera con le seguenti: «e valutazione in misura paritetica dei titoli scientifici e didattici, con valutazione addizionale di eventuali attività istituzionali svolte in ambito accademico, nonché di eventuali attività assistenziali;».

6.35

MANIS, MELUZZI

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

6.36

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

6.37

PERA

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) i criteri per l'eventuale utilizzazione di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale;».

6.38

MILIO

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «i requisiti scientifici e professionali» con le seguenti: «i requisiti di professionalità scientifica indispensabili».

6.53

MASULLO

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: «e professionali».

6.39

RESCAGLIO

In subordine all'emendamento 6.37, al comma 2, lettera h), sopprimere la parola: «minimi».

6.40

PERA

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «l'eventuale utilizzazione di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale» con le seguenti: «l'utilizzazione di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale, ove esistenti».

6.102

MASULLO

In subordine all'emendamento 6.1, al comma 2, lettera h), inserire alla fine le seguenti parole: «ed il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, che non dovrà comunque essere superiore a 10;».

6.41

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 2, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «non inferiore ai due terzi».

6.100

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

6.42

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) la partecipazione dei candidati ai giudizi di abilitazione per un solo settore scientifico-disciplinare;».

6.43

MILIO

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) che il candidato non possa presentarsi alla procedura di abilitazione nel medesimo biennio per più di due settori scientifico-disciplinari e che, dopo due giudizi negativi consecutivi nel medesimo settore scientifico-disciplinare, non possa ripresentarsi alla procedura nel biennio immediatamente successivo».

6.101

IL RELATORE

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole da: «in un periodo di tempo determinato» sino alla fine della lettera con le seguenti «. Il candidato non può comunque partecipare alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica se è stato dichiarato non idoneo per due volte per qualunque settore scientifico-disciplinare e per il medesimo livello;».

6.44

PERA

In subordine all'emendamento 6.1, al comma 2, lettera l), dopo le parole: «settore scientifico-disciplinare», inserire l'altra: «non».

6.45

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

Al comma 2, lettera l), aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso un candidato può presentare una sola domanda in ciascuna tornata di abilitazione».

6.46

PASSIGLI

Sopprimere il comma 3.

6.47

LORENZI, BRIGNONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'abilitazione non è soggetta a decadenza».

6.48

MILIO

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Decorsi 30 giorni» con le seguenti: «Decorsi 60 giorni».

6.49

PASSIGLI

In subordine all'emendamento 6.1, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 2, hanno valore di abilitazione scientifica, per la fascia dei professori ordinari, otto anni di servizio continuativi nel ruolo di professore associato nello stesso settore scientifico-disciplinare».

6.50

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

In subordine all'emendamento 6.1, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 2, hanno valore di abilitazione scientifica, per la fascia di professore associato, sei anni di servizio continuativi nel ruolo di ricercatore confermato».

6.51

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997

65ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI*Interviene il ministro dei lavori pubblici Costa.**La seduta inizia alle ore 15,10.**PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dei lavori pubblici sugli indirizzi programmatici del dicastero nella seduta del 4 febbraio 1997 (R046 003, C08ª, 0005º)**

Riprende il dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro nella seduta del 4 febbraio 1997.

Il senatore BESSO CORDERO, riprendendo alcuni degli argomenti svolti nella relazione del Ministro, chiede chiarimenti sul problema del trasferimento di alcune strade alle Regioni e sulla trasformazione dell'Anas al fine del raggiungimento di un concreto federalismo anche su questo tema. Chiede pertanto quali siano le intenzioni del Governo in merito alla riorganizzazione dell'Ente in questione e a quale punto sia l'accordo di programma con esso. Chiede quindi di sapere quali siano i criteri per l'attribuzione delle risorse complessive riferite al piano e se non sia il caso di procedere ad un rafforzamento delle strutture periferiche dell'Ente per un rapporto più proficuo con le comunità locali. In riferimento poi alla necessità di procedere ad un'innovazione infrastrutturale su tutto il territorio nazionale in vista dell'ingresso nell'Europa unita, intende conoscere quale sia il quadro di riferimento strategico cui il Governo si ispira e quali siano gli obiettivi che ritiene prioritari. Infine, ritiene opportuno avere informazioni più sullo stato dei lavori relativi alla tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria.

Il senatore BALDINI, ponendo una questione di metodo relativa ai rapporti tra Parlamento e Governo, ritiene che le comunicazioni rese dal Ministro abbiano un carattere troppo generale per consentire un proficuo confronto tra i due Organi. A tal fine sarebbero infatti necessa-

rie informazioni più dettagliate almeno sugli argomenti di più stretta competenza della Commissione, in particolare sulla materia relativa agli appalti. Ritiene pertanto auspicabile una nuova audizione su temi specifici per un più concreto scambio di idee tra Parlamento ed Esecutivo.

Il senatore DE CORATO sottolinea come il Ministro nello svolgere considerazioni di ordine generale abbia omissis di fornire dati approfonditi su temi di specifico interesse per la Commissione. In particolare sarebbe opportuno conoscere quali siano i concreti provvedimenti che il Governo intende adottare sul tema degli appalti e su quello delle privatizzazioni del settore autostradale. A tale ultimo proposito ricorda che il suo Gruppo ha chiesto l'audizione del professor Elia Valori, Presidente della società Autostrade. Proprio per approfondire questo tema informazioni più precise sarebbero tuttavia necessarie anche su temi più specifici, come ad esempio quello della variante di valico sul quale chiede di sapere se i finanziamenti stanziati nei documenti finanziari da poco approvati dal Parlamento siano riferibili soltanto ad una prima parte dell'intervento o se invece ne siano previsti altri. Dichiarò inoltre di associarsi alle richieste di chiarimenti avanzate dal senatore Besso Cordeiro in merito all'Anas. Su tale Ente, infatti, la relazione della Corte dei conti contiene dati assai poco rassicuranti. Chiede infine informazioni sullo stato dei progetti relativi alle tratte stradali Milano-Venezia e Torino-Venezia e quali siano gli orientamenti del Governo in relazione al disegno di legge n. 1275 concernente il finanziamento di opere pubbliche da parte di privati.

Il senatore VEDOVATO, relativamente all'emergenza normativa ricordata dal Ministro nel suo intervento della scorsa seduta, chiede che cosa il Governo intenda concretamente fare in termini di provvedimenti legislativi per porvi rimedio. In particolare sarebbe opportuno conoscere quali siano i provvedimenti che si intendono adottare in materia di appalti. In relazione poi all'emergenza infrastrutturale e alle risorse ad essa destinate chiede come possa essere inquadrato il problema della finanza di progetto e quali siano gli orientamenti del Governo in relazione al disegno di legge n. 1275 all'esame della Commissione. Riguardo poi ai problemi relativi all'Anas chiede al Governo un approfondimento dello stato dei rapporti tra questo Ente e le amministrazioni locali. Tali rapporti, infatti, si sono ormai ampiamente logorati per la cattiva manutenzione di molte tratte stradali: la questione deve pertanto essere affrontata in modo sollecito. Chiede infine di conoscere se siano previsti interventi nel settore stradale in relazione alla prossima apertura dell'aeroporto Malpensa 2000 dal momento che il solo rafforzamento dei collegamenti ferroviari potrebbe rivelarsi insufficiente.

Il senatore CÒ manifesta pieno apprezzamento per l'intervento del Ministro e per la sua impostazione di fondo particolarmente su due temi. In primo luogo dichiara di condividere l'impostazione secondo la quale la cantierabilità di alcune opere non deve essere riferita solamente a quelle già in esecuzione ma deve riguardare anche i parametri della priorità e dell'utilità delle opere. A tal fine lo sviluppo di sinergie tra il Ministero dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'ambiente potrà rivelarsi

decisivo. Ritiene in secondo luogo estremamente positiva l'inversione di tendenza operata dal Governo in tema di progettazione delle opere; è infatti noto che molto spesso non si riesce ad utilizzare pienamente le risorse di cui sarebbe possibile disporre per l'incapacità di progettazione di alcuni dei soggetti istituzionali coinvolti nella procedura.

Il senatore DIANA Lorenzo, dichiarando di apprezzare pienamente l'intervento svolto dal Ministro, ritiene opportuno avere chiarimenti su alcuni temi specifici come ad esempio quello della progettazione delle opere pubbliche e, in relazione ad esso, come il Ministero intenda utilizzare i giovani tecnici che molto spesso sono penalizzati rispetto a coloro che possiedono *curricula* più ricchi. Sottolinea quindi l'esigenza di una ripresa di questo settore che ridia impulso all'economia e quindi all'occupazione. Pone quindi al Ministro il problema relativo all'Albo nazionale dei costruttori dal quale stanno per essere cancellate molte imprese che non hanno lavorato negli ultimi anni. Tale problema infatti finirà per colpire, soprattutto nelle regioni del Sud, dove negli anni passati hanno potuto lavorare soltanto le imprese coinvolte o vicine alle organizzazioni criminali della camorra e della mafia, le imprese sane di quelle zone. Ritiene pertanto che su questo tema il Governo debba intervenire nel modo più opportuno ed efficace. Chiede infine chiarimenti sugli interventi che il Governo intende operare sulla riorganizzazione dell'Anas.

Il senatore LO CURZIO sottolinea come la Sicilia occidentale sia sprovvista di autostrade e come ciò diventi estremamente pesante per questa parte del Paese, in vista di un ridimensionamento del trasporto ferroviario. Fa inoltre presente come nel tratto stradale che va da Catania a Siracusa vi siano ancora alcuni tratti assai importanti non ancora completati. Chiede pertanto di sapere quali sono i motivi della mancata definizione del tratto stradale Augusta-Catania. Sottolinea infine la necessità che il Ministro si incontri per una trattazione specifica di questi temi con i parlamentari siciliani, tale regione non può infatti essere tagliata fuori dalle opere di innovazione infrastrutturale a cui il Ministro ha fatto riferimento nel suo intervento.

Il senatore CASTELLI chiede di sapere quale sia lo stato di attuazione del piano triennale dell'Anas in relazione alle esigenze sempre più pressanti provenienti da tutte le Regioni del Paese di un ammodernamento delle reti stradali. Ricordando poi i contenuti di un ordine del giorno approvato dalla Commissione durante l'esame delle tabelle di bilancio del Ministero dei lavori pubblici in riferimento alla regionalizzazione delle strade cui sovrintende l'Anas chiede di sapere se il Governo abbia proceduto in questa direzione. L'ordine del giorno sopra ricordato fu infatti accolto dal Governo con l'impegno che si sarebbe proceduto secondo le linee contenute in quel documento. Chiede inoltre di sapere quale sia la distribuzione tra le diverse regioni del Paese dei finanziamenti contenuti nel piano triennale. Infine, chiede di sapere quale sia all'interno dell'Anas la posizione dell'ingegner Mariano Del Papa nei confronti del quale sono stati emessi nuovi provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Interviene per ultimo il presidente PETRUCCIOLI che chiede di conoscere quale sia lo stato di elaborazione dei regolamenti di attuazione della legge n. 109 del 1994.

Replica infine il ministro COSTA, il quale afferma la volontà di instaurare in futuro un dialogo attivo con le competenti Commissioni parlamentari per discutere come in concreto provvedere al rilancio infrastrutturale del Paese. Ricorda di aver predisposto un disegno di legge integrativo della legge Merloni che nelle prossime due settimane sarà varato dal Consiglio dei Ministri e presentato in Parlamento. Parallelamente, si provvederà all'emanazione del regolamento attuativo.

Il *project financing* deve rappresentare da un punto di vista normativo il completamento della legge-quadro sui lavori pubblici; è necessario però adottare opportune misure per incentivare l'affluenza degli investimenti privati.

Per quanto concerne l'Anas, ricorda che il Ministero conserva oggi solo poteri di sorveglianza di cui egli comunque intende avvalersi efficacemente per vigilare sull'efficienza dell'Ente, ferme restando le prerogative della magistratura ordinaria. In particolare, si dovrà provvedere al trasferimento delle competenze di gestione alle regioni così da trasformare nel tempo l'Anas in una agenzia di programmazione da attivarsi su richiesta delle regioni stesse. In merito al Piano triennale, le risorse da gestire si sono ormai ridotte a non più di 10.000 miliardi, ma si può sperare in un rilancio dei finanziamenti a partire dal prossimo anno. Per il momento, è necessario ricorrere al cofinanziamento per le opere cantierabili, riordinate sulla base dei criteri di riparto tra le regioni a suo tempo fissati. A tale riguardo, fa presente di aver provveduto a trasmettere alle regioni gli elenchi delle priorità da loro a suo tempo indicate corredati delle osservazioni dell'Anas affinché esse possano indicare le opere effettivamente prioritarie sulla base delle più limitate risorse disponibili.

Per quanto concerne la privatizzazione della società Autostrade, afferma che essa potrà essere definita entro il mese di giugno e nel frattempo è già stato predisposto il nuovo sistema tariffario in modo che i privati che siano interessati possano conoscere la convenienza dell'operazione. A tale riguardo dovrà essere ridefinita anche la durata della concessione. Per le altre società di gestione di tratte autostradali, la delibera CIPE prevede di rivedere tutte le convenzioni entro l'anno; ai rinnovi delle concessioni si dovrà provvedere con il metodo dell'asta pubblica.

Dichiara che sulla Salerno-Reggio Calabria sono pronti già sette progetti di adeguamento, mentre per quanto concerne la variante di valico non può che essere rispettato quanto disposto dalla legge finanziaria ed infine, in tema di progettazione, manifesta l'intenzione di avviare dei veri e propri concorsi di progettazione affinché l'amministrazione centrale possa avere un ruolo propulsivo per le stazioni appaltanti locali.

Il PRESIDENTE dichiara infine conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997

57ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 16.

*IN SEDE CONSULTIVA***(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione**

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che, su richiesta del senatore Antolini, il provvedimento in titolo è stato rimesso alla Commissione plenaria.

Il relatore DE GUIDI ricorda che l'A.S. 1918 traduce, sul piano normativo, l'accordo sul lavoro sottoscritto nel settembre 1996 fra Governo e parti sociali, volto a costruire un progetto strategico per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione. Precisa in particolare che sono dettate norme in materia di lavoro interinale, formazione professionale, lavoro a tempo parziale, rimodulazione dell'orario di lavoro e riforma dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato. Quanto in particolare al lavoro interinale (già previsto da un accordo del 1993 e già in corso di sperimentazione) il provvedimento ne precisa la disciplina normativa, escludendo il ricorso a tale modalità per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per la sostituzione di lavoratori in sciopero, per unità produttive cui si sia proceduto a riduzione della manodopera con licenziamenti collettivi, nonché in altre particolari fattispecie.

Quanto ai profili di competenza, sottolinea che l'articolo 1, al comma 3, prevede che per i settori dell'agricoltura e dell'edilizia, si potrà procedere all'introduzione dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo in via sperimentale, previa intesa tra le organizzazioni professionali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul

piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione. Pertanto, nel preannunciare un orientamento favorevole sul provvedimento, osserva che sarebbe opportuno sottolineare, nel parere, che la esclusione del ricorso al lavoro interinale per qualifiche di esiguo contenuto professionale (così come previsto dal comma 4 dell'articolo 1), non consentirebbe l'applicazione di tale innovativo istituto normativo al bracciantato, che verrebbe ancora una volta lasciato alla mercè del fenomeno del caporalato, ricordando che, nella seduta di ieri della Sottocommissione, anche il Presidente aveva convenuto su tale osservazione. Nel valutare quindi positivamente la proroga del contratto di formazione e lavoro, osserva infine che la previsione di un limite minimo di diciotto mesi, introdotta dall'articolo 15, comma 1, per i contratti di apprendistato, potrebbe disincentivare l'estensione di tale normativa al settore agricolo. Ribadisce pertanto la propria proposta di parere favorevole con le osservazioni dianze esposte.

In seguito ad una richiesta di chiarimento del senatore GERMANÀ, il relatore DE GUIDI precisa ulteriormente che il limite minimo di diciotto mesi di cui all'articolo 15 potrebbe costituire un deterrente per l'ipotizzata, auspicabile estensione delle provvidenze normative al comparto agricolo.

Il senatore GERMANÀ dichiara quindi di convenire sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Si associano i senatori PETTINATO e PIATTI.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni dianze esposte.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale relativo alla ripartizione del capitolo di bilancio n. 1278 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1997 (n. 55)

(Parere al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, C09ª, 0001°)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE informa che è disponibile l'ulteriore, approfondita documentazione, trasmessa dal Governo, su richiesta del relatore.

Il relatore SARACCO, richiamato tutto il dibattito precedentemente svoltosi, sottolinea che la documentazione trasmessa dal Dicastero consente una valutazione assai analitica dell'attività dei principali istituti, cui vengono corrisposti i finanziamenti con lo schema di decreto in esame, osservando che in particolare dall'analisi dell'attività di studio e di ricerca svoltosi dall'Istituto nazionale per la nutrizione sono fornite, a suo avviso, risposte a quelle esigenze di ricerca avanzate dal senatore

Cusimano, con l'ipotesi di parere alternativo in relazione ad uno stanziamento di 3 miliardi e mezzo per ricerche in un particolare settore. Fatto, quindi, riferimento a precisi programmi di ricerca evidenziati dalla documentazione trasmessa, osserva altresì che, rispetto a un bilancio dell'Istituto nazionale per la nutrizione (pari a circa 13 miliardi), l'ammontare del finanziamento pubblico corrisponde circa alle spese di personale. Tenuto conto, quindi, delle ulteriori informazioni acquisite (dalle quali si evince, a suo avviso, che l'attività di ricerca dell'Istituto è indirizzata anche verso finalità cui faceva riferimento la proposta del senatore Cusimano), propone di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

Il PRESIDENTE, espresso un ringraziamento al relatore e soddisfazione nei confronti della disponibilità del Governo a fornire le informazioni richieste, nel ricordare la proposta di parere alternativo formulata dal senatore Cusimano, chiede al senatore Germanà, che ha altresì sottoscritto tale proposta di parere, il suo orientamento in materia.

Il senatore GERMANÀ, tenuto conto che il senatore Cusimano è impegnato nella Giunta per il Regolamento, propone l'ulteriore rinvio dell'esame e chiede ulteriori informazioni sul personale dell'Istituto per la nutrizione.

Dopo che il relatore SARACCO ha fornito le ulteriori precisazioni richieste, il senatore GERMANÀ osserva che c'è il rischio di una duplicazione dell'attività di ricerca rispetto a quella svolta da istituzioni universitarie di ricerca e, alla luce dell'impostazione adottata dal Governo, preannuncia un orientamento contrario.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che nel provvedimento collegato per il 1997 il Governo aveva previsto, per il riordino degli enti di ricerca, una delega, che è stata, su richiesta dell'opposizione, stralciata; auspica, pertanto, una fattiva collaborazione fra le forze politiche ai fini di un tempestivo esame di tali importanti tematiche.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997

57ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996

(Parere alla 1ª Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CAPONI ricorda che l'emissione del parere sul provvedimento in titolo era stata rinviata onde consentire al rappresentante del Governo di fornire informazioni relative alla motivazione e agli effetti dell'articolo 28.

Il sottosegretario CARPI, dopo aver ricordato come la legge n. 80 del 1993 avesse esteso l'applicazione della cosiddetta «legge Prodi» alle imprese in crisi a causa dell'indebitamento nei confronti dello Stato derivante dall'obbligo di restituzione di aiuti statali in conseguenza di decisioni comunitarie, fornisce informazioni circa la procedura di infrazione aperta dall'Unione europea nel gennaio del 1995 e la nota della Commissione del 23 aprile 1996 con cui si invitava l'Italia a procedere all'abrogazione della citata legge: l'articolo 28 del disegno di legge comunitaria ottempera a tale obbligo. Vi è da rilevare peraltro che la legge n. 80 ha trovato applicazione solo con riguardo alla Nuova Cartiera di Arbatax e che, secondo l'interpretazione del Ministero dell'industria, l'abrogazione della legge - avendo efficacia *ex nunc* - non dovrebbe pregiudicare lo stato di amministrazione straordinaria di detta impresa.

Sulle delucidazioni fornite dal Sottosegretario si apre un breve dibattito in cui intervengono il presidente CAPONI, che ritiene esaustiva e rassicurante la risposta del Governo; il senatore NIEDDU, che chiede se l'interpretazione del Ministero dell'industria sia stata avvalorata dall'Unione europea o se comunque si ha motivo di ritenere che essa verrà accettata e il senatore TURINI che, pur riconoscendo la necessità di un adeguamento dell'Italia alla normativa comunitaria sottolinea le difficoltà che spesso ne derivano per le piccole e medie imprese e l'opportunità che il nostro paese non vada al di là del necessario.

Dopo che il sottosegretario CARPI si è riservato di fornire in seguito una risposta scritta alla Commissione sul quesito posto dal senatore Nieddu, il relatore Athos DE LUCA prende atto delle informazioni fornite e dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo

Il presidente CAPONI propone quindi che venga conferito al relatore mandato di redigere un parere favorevole con osservazioni.

Il senatore WILDE dichiara il proprio voto favorevole, ma ritiene necessario richiamare l'attenzione sulla particolare onerosità che l'adempimento agli obblighi comunitari comporta per alcuni settori dell'economia italiana (si riferisce in particolare a quello del turismo) e sulla necessità quindi di operare in modo da alleggerire il peso su tali settori con tutti i mezzi disponibili.

Il senatore CAZZARO dichiara a sua volta voto favorevole, considerata la necessità che l'Italia provveda in tempo utile all'adeguamento del proprio ordinamento alla normativa comunitaria. Richiama poi l'attenzione sul settore degli appalti di servizi per i quali manca a livello di Governo un Dicastero di riferimento: si pongono al riguardo problemi di impostazione e di gestione delle politiche, nonché di elaborazione legislativa nel contesto dell'Unione europea che non possono essere frammentate ma che, a suo modo di vedere, devono fare unitariamente capo al Ministero dell'industria.

Il sottosegretario CARPI fornisce assicurazioni in merito al problema sollevato dal senatore Cazzaro, rilevando come sollecitazioni analoghe sono pervenute da diverse associazioni di categoria.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni formulate.

IN SEDE DELIBERANTE

(1905) Deputati MANZINI ed altri. Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice FIORILLO che, ricordato come il disegno di legge in esame preveda interventi urgenti su varie materie, si sofferma brevemente sull'*iter* svoltosi presso l'altro ramo del

Parlamento. Sottolinea quindi come l'iniziativa legislativa non comporti aggravii di spesa, anche laddove prevede incentivi e contributi, mentre dà, a suo avviso, soluzioni appropriate ad esigenze di importanti settori produttivi semplificando, tra l'altro, procedure e correggendo alcuni errori contenuti in disposizioni vigenti.

Si sofferma poi dettagliatamente sul contenuto del provvedimento, segnalando, in primo luogo, come l'articolo 1, ai commi 1 e 2, detti norme volte a semplificare il procedimento per la concessione dei contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese del settore commerciale, per l'acquisto di strumenti per pesare, sostituendoli con un credito d'imposta di pari importo. Il successivo comma 3 eleva al 2 per cento la misura massima del contributo in conto capitale per i finanziamenti assistiti da garanzie da parte delle cooperative dei consorzi fidi operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzia. Quanto all'articolo 2, il comma 1 prevede alcune modifiche all'articolo 13 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i requisiti per la nomina a consigliere camerale. Il comma 2 regolamenta, invece, il trattamento di quiescenza del personale delle Camere di commercio, prevedendo che l'iscrizione del personale dipendente all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica abbia effetto dalla data di immissione nei rispettivi ruoli, anche se la procedura all'uopo prevista dalle vigenti disposizioni di legge sia stata portata a compimento in epoca successiva. Il comma 3, infine, prevede che l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'articolo 34 del DPR 29 ottobre 1972, n. 633.

Venendo ad illustrare l'articolo 3 ricorda come questo rechi varie disposizioni in materia di pesi e misure, correttive della normativa vigente. Quanto all'articolo 4, concernente i cosiddetti «buoni pasto», si tratta di una disciplina volta ad ampliare la libertà di scelta da parte del lavoratore e, soprattutto, a promuovere una maggiore concorrenzialità tra gli esercenti. L'articolo 5 reca disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche, introducendo varie modifiche alla normativa vigente volte, tra l'altro, ad evitare il ripetersi dei contrasti verificatisi negli ultimi tempi, tra coloro che partecipano regolarmente alle fiere e coloro che, pur essendo in possesso della prescritta licenza, vi partecipano per la prima volta, ovvero saltuariamente. L'articolo 6 concerne l'uso illecito di mezzi pubblicitari e l'illecita occupazione di suolo pubblico prevedendo che, in caso di recidiva, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita nonchè per l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, possa disporre, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

L'articolo 7 stabilisce, infine, le modalità e le condizioni per l'erogazione, a favore di società promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonchè di società cosortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, dei contributi in conto capitale per la realizzazione di mercati agro alimentari all'ingrosso di interesse nazionale.

La relatrice Fiorillo, conclusivamente, sottolinea l'urgenza della approvazione della disciplina all'esame per la sua importanza e la sua capacità di incidere sullo sviluppo di importanti settori produttivi.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ASCIUTTI sottolinea preliminarmente come, con riferimento al provvedimento in titolo, si pongano due esigenze contrapposte: quella di una accelerazione dell'*iter* - essendo la legge largamente attesa - e quello di un approfondimento di alcuni problemi particolarmente spinosi e complessi. Si sofferma quindi sull'articolo 4, la cui normativa suscita forti dubbi per il rischio ad essa sotteso di dare luogo a differenziali retributivi non giustificati a seconda che le aziende dispongano o meno di una mensa da mettere a disposizione dei lavoratori. Vi è poi il problema del trattamento fiscale che necessita di un approfondimento, essendo l'IVA per i «buoni pasto» fissata nella misura del 10 per cento, contro il 19 per cento dei prodotti alimentari. Si tratta comunque di un *business* quantificabile in 1.500 miliardi che rende necessaria una corretta e accurata definizione di cosa debba intendersi per «buono pasto». Quanto all'articolo 5 ricorda come i decreti di attuazione della legge n. 112 del 1991 avessero stabilito una priorità nell'assegnazione delle aree destinate a fiere e mercati ai titolari di autorizzazione di tipo c) e cioè a coloro che sono autorizzati a svolgere attività commerciale in forma itinerante, con la conseguenza che i titolari di autorizzazione di tipo b), ancorchè il possesso di una maggiore anzianità si sono visti negare l'assegnazione dell'area. Al riguardo occorrerebbe cercare una soluzione capace di salvaguardare i diritti acquisiti, dando nel contempo la possibilità di inserirsi a chi è rimasto escluso: si tratta di un problema non facile, con riferimento al quale propone che siano svolte alcune limitate audizioni, senza compromettere la rapidità dell'*iter*.

Il senatore TURINI, nel condividere gran parte delle analisi svolte dal senatore Asciutti, si richiama in particolare alla necessità di una chiarificazione di taluni aspetti relativi ai buoni pasto, chiedendo al Governo assicurazioni in merito alla equiparazione del trattamento fiscale fra questi e i prodotti alimentari. Dopo che il sottosegretario CARPI ha fornito le assicurazioni richieste, si sofferma sui problemi del settore agricolo, ricordando come molti operatori dell'agricoltura siano stati recentemente penalizzati dalla vicenda delle «quote latte» e come quindi la sua parte politica non possa che essere favorevole a qualunque intervento che vada incontro alle loro esigenze.

Il senatore NAVA, dopo aver premesso di condividere molte delle argomentazioni svolte, si sofferma sull'articolo 4, con riguardo al quale ritiene necessario che relatore e Governo forniscano chiarimenti circa i motivi della limitazione alla sola tabella merceologica I dell'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 per l'individuazione degli esercizi abilitati a fornire servizi sostitutivi di mensa. Quanto all'articolo 5, rilevato come i nuovi criteri di assegnazione delle aree fissati dal provvedimento penalizzino i titolari di autorizzazioni di tipo c), ritiene auspicabile l'effettuazione di alcune audizioni informali.

Il senatore WILDE prima di effettuare il suo intervento chiede delucidazioni al Presidente circa le norme costituzionali e regolamentari che presiedono alla rimessione all'Assemblea di provvedimenti assegnati in

sede deliberante, dichiarando che il suo Gruppo ha intenzione di raccogliere le firme necessarie a tale scopo.

Dopo che il presidente CAPONI ha fornito i chiarimenti richiesti, il sottosegretario CARPI chiede se il dissenso manifestato dalla Lega per la Padania indipendente sia da riferirsi al merito del provvedimento.

Il senatore WILDE, dopo aver precisato che l'intenzione di chiedere la rimessione all'Assemblea è dovuta a motivi politici e non al contenuto del provvedimento che in gran parte condivide, si sofferma sull'articolo 4, relativo ai servizi sostitutivi di mensa, richiamando l'attenzione sui problemi che possono derivare per gli esercizi commerciali dal differente trattamento fiscale dei servizi sostitutivi di mensa rispetto ai prodotti alimentari in genere.

Il senatore RECCIA si sofferma sul comma 3 dell'articolo 2, che prevede l'esenzione dall'obbligo di iscrizione al registro delle imprese dei produttori agricoli con un volume di affari inferiore a 10 milioni, ritenendo che tale parametro necessita di un aggiornamento. Ricorda peraltro come a tale iscrizione il provvedimento collegato alla finanziaria subordina l'ottenimento delle agevolazioni per il carburante agricolo e l'accesso agli aiuti comunitari. Auspica una rapida approvazione del provvedimento nelle cui more si rende comunque auspicabile una proroga del termine per l'iscrizione al registro delle imprese al 30 aprile 1997: in tale ottica presenta ed illustra il seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 1905

premessi:

che a tutt'oggi si registrano ritardi nelle richieste di iscrizione nel registro delle imprese da parte degli imprenditori agricoli, presso le camere di commercio, così come previsto dall'articolo 8 della legge del 1993 n. 580;

che il disposto di cui all'articolo 2, comma 177, della legge n. 662 del 1996 (collegato alla legge finanziaria) prevede la necessità dell'iscrizione al registro delle imprese per ottenere agevolazioni in materia di carburanti agricoli;

che non poche difficoltà si stanno registrando sia nell'interpretazione della norma che nell'attuazione della stessa;

che i tempi tecnici richiesti per il rilascio delle relative certificazioni d'iscrizione variano da 10 a 15 giorni;

che l'attività relativa al trattamento dei terreni agricoli è in pieno svolgimento ed è pertanto urgente e necessario l'utilizzo delle agevolazioni per i carburanti agricoli;

che si registrano malumori ed insoddisfazioni da parte degli agricoltori che non si sentono sufficientemente compresi;

che già da parte di diverse regioni, ed in particolare Campania e Sicilia, sono state mosse al Governo istanze per un differimento dei termini della prima attuazione dell'articolo 2, comma 177, della legge n. 662 del 1996;

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa utile per un differimento, al 30 aprile 1997, dei termini per gli accertamenti di cui all'articolo 2, comma 177, della legge n. 662 del 1996, così da consentire una fase di transizione che non crei squilibri ed insoddisfazioni;

a differire ulteriormente i termini, fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, per l'iscrizione degli imprenditori agricoli al registro delle imprese».

(0/1905/1/10)

RECCIA, MINARDO, BUCCI, TURINI, LAGO

Il senatore LAGO dichiara di condividere l'ordine del giorno testè illustrato cui aggiunge la propria firma.

Dato il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea il presidente CAPONI rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997

82ª Seduta*Presidenza del vice Presidente*

DUVA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gasparrini.

La seduta inizia alle ore 15,35.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0036°)*

Il senatore BONATESTA chiede che venga verbalizzato il fatto che la Commissione può iniziare i suoi lavori solamente grazie alla disponibilità dei senatori dell' opposizione ad assicurare il numero legale.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario GASPARRINI fa presente di poter rispondere soltanto alla prima delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, dovendosi recare anche alla 1ª Commissione.

Il senatore CURTO, osservato che all'ordine del giorno della seduta della Commissione lavoro è prevista la risposta del Governo a tre interrogazioni, una delle quali da lui presentata, protesta per la decisione del rappresentante del Governo che ritiene lesiva della dignità e delle prerogative parlamentari.

Il sottosegretario GASPARRINI fa presente che avrebbe potuto dare risposta a tutte le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, qualora la Commissione avesse cominciato i suoi lavori all'ora prevista.

Il senatore BONATESTA rileva che il Sottosegretario è arrivato alle ore 15,20 e che quindi soltanto in parte il ritardo dell'inizio dei lavori è addebitabile alla Commissione, o per meglio dire alla maggioranza che

non ha garantito il raggiungimento del numero legale. Ritiene inoltre opportuno, per un atto di cortesia nei confronti di un senatore che non fa parte della Commissione, che il senatore De Luca e il senatore Manzi concedano al senatore Curto la possibilità di ascoltare la risposta alla sua interrogazione nella seduta odierna.

Acquisito il consenso del senatore De Luca e del senatore Manzi, il PRESIDENTE invita il Sottosegretario a dare risposta all'interrogazione del senatore Curto.

Il sottosegretario GASPARRINI, assicurata la propria disponibilità a dare risposta, la prossima settimana, alle interrogazioni 3-00119 del senatore De Luca ed altri e 3-00552 dei senatori Manzi e Marchetti, risponde all'interrogazione 3-00461 del senatore Curto rilevando che con essa vengono sollevate alcune perplessità in ordine al comportamento tenuto dall'Amministrazione a seguito della vicenda giudiziaria a cui è tuttora interessata la signora Lucia Madaro, in servizio presso l'Ufficio del Lavoro e della massima occupazione di Brindisi. In particolare si chiedono chiarimenti circa la decisione assunta dall'Amministrazione di procedere nei confronti della suddetta lavoratrice con provvedimento amministrativo di sospensione dal servizio, lamentando una disparità di trattamento in quanto nello stesso luogo, per la medesima circostanza e per simili motivazioni, vi sarebbero stati altri dipendenti rinviati a giudizio nei cui confronti non sarebbero state adottate le stesse determinazioni.

Al riguardo, al fine di chiarire le circostanze menzionate, ritiene necessario, in via preliminare, richiamare alcuni riferimenti normativi e giurisprudenziali in materia.

L'articolo 27 del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Ministeri prevede, al comma 2, che «il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 25, commi 4 e 5, del contratto medesimo.

Inoltre il Consiglio di Stato, con decisione n. 386/96, ha ribadito che in caso di sospensione facoltativa del dipendente sottoposto a procedimento penale, la pubblica amministrazione deve dare conto degli elementi di gravità del reato per il quale si procede alla sospensione e dei fattori di turbamento sull'attività dell'Amministrazione che possono derivare dalla permanenza in servizio dell'impiegato, avuto anche riguardo alla sua personalità, alla risonanza ambientale del fatto ascrittogli ed ai compiti ai quali è assegnato. Pertanto è illegittimo il provvedimento di sospensione emanato nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento penale, ma nei cui confronti non sia stata ancora formulata una imputazione formale, anche se precedentemente, per gli stessi fatti, il dipendente era stato tratto in arresto.

L'Amministrazione ha preliminarmente e correttamente accertato il verificarsi dei presupposti che giustificassero l'atto di sospensione nei confronti della suddetta dipendente, constatando, in primo luogo, che la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale a carico della stessa, nonché di altri imputati, è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari. Successivamente, ha valutato le ipotesi di reato ascritte alla medesima e, tenuto conto della loro gravità (associazione per delinquere, truffa, omissione di atti di ufficio e correzione), ha ritenuto, per salvaguardare l'immagine e il buon andamento dell'ufficio, di procedere alla sospensione dal servizio. Analoga valutazione è stata operata nei confronti dei due coimputati, anch'essi tuttora sospesi. È da ritenersi, quindi, che ogni ipotesi di discriminazione da parte dell'Amministrazione possa essere esclusa.

Per completezza di informazione, il Sottosegretario fa presente, inoltre, che il TAR di Lecce ha respinto l'istanza di sospensiva del provvedimento di sospensione dal servizio, presentata dalla signora Madaro. Non sussiste, pertanto, nel caso in esame, alcuna volontà da parte dell'Amministrazione di riconoscere la colpevolezza prima della pronuncia giurisdizionale, ma quella di assumere un comportamento che tuteli il pubblico interesse.

D'altra parte, se è pur vero che in altri casi si è ritenuta possibile la riammissione in servizio di dipendenti rinviati a giudizio, ciò è avvenuto per effetto di ordinanza sospensiva della Magistratura amministrativa, eventualmente estesa a coimputati del ricorrente. È appena il caso di precisare che, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 27, comma 8, del contratto più volte citato, la sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la stessa è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio.

Il senatore CURTO si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Sottosegretario, e, nel far presente che della questione egli ha investito anche la Presidenza della Repubblica che ha emesso un comunicato incoraggiante ed equilibrato, auspica che il Governo voglia considerare la possibilità di revocare il provvedimento di sospensione dal servizio della signora Lucia Madaro tenendo conto della decisione del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso di altri dipendenti imputati degli stessi reati e ha costretto dunque l'Amministrazione alla loro riammissione in servizio, e considerando anche le condizioni economiche e materiali in cui versa la signora Madaro, tali da non consentirle di fatto la via dei ricorsi in sede amministrativa.

*PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE 3-00716
(A007 000, C11ª, 0037º)*

Il senatore TAPPARO chiede che venga iscritta quanto prima all'ordine del giorno della Commissione l'interrogazione 3-00716 di cui è primo firmatario.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (n. 52)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C11ª, 0008°)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore TAPPARO, a integrazione della relazione già svolta nella seduta del 30 gennaio, riferisce sull'incontro informale tenutosi la scorsa settimana con i rappresentanti dell'INPDAI, della Confindustria, dell'Intersind e della FNDAI, i quali gli hanno esposto il loro punto di vista sullo schema di decreto legislativo all'esame, ponendo alcuni problemi e suggerendo alcune modifiche. Per alcuni aspetti si tratta di richieste condivisibili, che il relatore si riserva di includere nello schema di parere che si accinge a predisporre; altre questioni sollevate dai soggetti auditi, invece, pur condivisibili, appaiono impropriamente poste rispetto alle materie disciplinate dal provvedimento all'esame, mentre altre proposte appaiono in contraddizione con l'impostazione e le finalità della riforma previdenziale. Un primo punto sollevato dalle associazioni riguarda la richiesta di far decorrere le nuove aliquote contributive dal 1° gennaio 1996 anziché dal 1° gennaio 1997 - come previsto al comma 2 dell'articolo 1 - con motivazioni relative soprattutto all'equilibrio finanziario del fondo. Tale proposta, peraltro, non sembra accoglibile poiché, anche in relazione alle esigenze di armonizzazione dei regimi speciali all'assicurazione generale obbligatoria, non risulta opportuno che alle disposizioni relative alla rimodulazione delle aliquote contributive venga data efficacia retroattiva.

Altre richieste riguardano la riduzione dell'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare e la soppressione dell'aliquota relativa al finanziamento dell'indennità di mobilità. Le associazioni ascoltate sottolineano infatti che si tratta di benefici fruiti in minima parte dai destinatari di trattamenti per quanto concerne l'assegno per il nucleo familiare, mentre l'indennità di mobilità è un istituto escluso dalla legge per i dirigenti d'azienda. Il problema è indubbiamente rilevante, ma difficilmente accoglibile in quanto si deve tener conto del fine solidaristico al quale è ispirato l'istituto della contribuzione previdenziale nel suo complesso. Anche la richiesta di abolizione della contribuzione di solidarietà dovuta all'INPS non è condivisibile, dato che tale forma di contribuzione, attualmente prevista per tutti i fondi sostitutivi, può essere riconsiderata nell'ambito di un provvedimento a carattere generale. Le proposte di modifica formulate dall'INPDAI in merito al comma 3 dell'articolo 3 - relativo alla modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche - appaiono anch'esse poco convincenti, poiché l'ipotesi protrarsi fino alla fine del 1996 dell'applicazione dell'aliquota di rendimento più elevata ai trattamenti liquidati con il sistema retributivo non sembra tenere conto della necessità che l'Istituto, una volta

effettuata la scelta di restare nell'ambito della previdenza pubblica, si allinei alle scadenze previste dalla legge di riforma. Sul ripristino del coefficiente di maggiorazione dei trattamenti conseguiti successivamente al compimento dell'età pensionabile, richiesto per minimizzare il ricorso al pensionamento di anzianità, occorre poi una particolare riflessione, poiché anche in questo caso occorre guardare con attenzione alla compatibilità di questo istituto con il riassetto complessivo del sistema previdenziale dopo la riforma del 1995. Le associazioni audite hanno poi indicato numerose questioni per le quali sembrano accoglibili le proposte da esse avanzate di aggiustamento e di precisazione di parte delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in titolo. Di tali aspetti il relatore darà puntualmente conto nello schema di parere che si ripropone di presentare entro la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (n. 51)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C11^a, 0007°)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nella discussione il senatore Michele DE LUCA il quale afferma che, nella prospettiva della armonizzazione complessiva della normativa settoriale con quella di carattere generale, occorrerà superare, sia pure gradualmente, l'istituto della rivalsa a favore del datore di lavoro. Giudica poi necessario, per evitare ogni confusione, pervenire ad una classificazione degli assicurati in due soli gruppi, composti il primo dai lavoratori impiegati a tempo indeterminato e il secondo da quelli i cui rapporti di lavoro sono caratterizzati dalla discontinuità. Sottolinea infine che, a prescindere dalla opportunità o meno di preservare il pluralismo degli enti e sia dunque il fondo dell'ENPALS assorbito o meno in futuro dall'INPS, occorrerà comunque perseguire l'obiettivo di un equilibrio economico e finanziario del fondo che si trova oggi con un pesante passivo, potendo oltretutto finanziare una parte delle prestazioni previdenziali dei lavoratori dello spettacolo grazie al gettito contributivo degli sportivi, tutti di giovane età.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SULLA PROCEDURA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11^a, 0036°)

Il senatore BONATESTA rileva che nessuna registrazione o annotazione a verbale viene effettuata nel momento in cui un senatore entra od esce dall'aula della Commissione, sicché può risultare, da un riscon-

tro del foglio firme, che un senatore ha partecipato ad una votazione quando in realtà egli aveva già abbandonato i lavori o non aveva ancora cominciato a parteciparvi. Chiede pertanto che la Presidenza della Commissione consideri la questione sollevata e valuti l'opportunità di procedere alle conseguenti annotazioni.

Il presidente DUVA, nell'assicurare al senatore Bonatesta che investirà della questione il presidente Smuraglia, richiama comunque la sua attenzione sul fatto che la Presidenza e gli uffici di segreteria della Commissione lavoro si attengono alle norme regolamentari e alla prassi di tutte le altre Commissioni e della stessa Assemblea ed osserva che l'inconveniente segnalato, se tale deve essere considerato, non incorre nei casi in cui si procede, secondo le norme del Regolamento, alla votazione nominale. Ritiene altresì che la questione dovrebbe più propriamente essere sollevata presso la Giunta per il Regolamento.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997

62^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(1329) DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BERNASCONI che rileva in primo luogo la complessità delle problematiche attinenti alla materia farmaceutica, il cui riordino è oggetto di numerose iniziative legislative.

Il dibattito sul disegno di legge in titolo, nonché sull'analogo disegno di legge già presentato dal Gruppo di Alleanza nazionale e in attesa di assegnazione, dovrà essere l'occasione perchè il Senato avvii un esame complessivo e organico delle vigenti normative in materia di farmaci, spesso obsolete e comunque frammentarie.

Il riordino della politica farmaceutica italiana rappresenta oltretutto una necessità ai fini di un'integrazione comunitaria tanto più urgente in considerazione dell'ormai avanzata integrazione di fatto del mercato farmaceutico europeo. Tale riordino dovrà, a suo parere, essere incentrato sulla valorizzazione del farmaco come strumento terapeutico, pur nella consapevolezza che il farmaco rappresenta anche un prodotto industriale rispetto al quale sussistono legittime aspettative di profitto.

Il disegno di legge in titolo è inteso a realizzare, attraverso la creazione dell'Agenzia italiana per i medicinali, un organo collegato all'Agenzia europea del farmaco e i cui compiti istituzionali sono la definizione dei requisiti relativi al controllo dei medicinali, la partecipazione alle attività internazionali in materia, la definizione dei criteri per la sperimentazione dei medicinali e per l'autorizzazione alla loro immissione sul mercato, un tema questo in cui l'Italia appare particolar-

mente in ritardo, ove si consideri la lunghezza dei tempi per l'autorizzazione alla commercializzazione dei farmaci.

Dopo aver illustrato il complesso delle funzioni istituzionali dell'Agenzia, dirette a favorire in particolare l'uso razionale dei medicinali e l'informazione degli operatori del settore e dei cittadini, la senatrice Bernasconi auspica l'avvio di ampie audizioni informali delle categorie interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(55) PROVERA. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d'organo a fine di trapianto*

(67) NAPOLI Roberto ed altri. - *Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(237) DI ORIO ed altri. - *Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(274) MARTELLI. - *Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(798) SALVATO. - *Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(982) BERNASCONI. - *Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico*

(1288) Disegno di legge d'iniziativa popolare. - *Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Disciplina dell'obiezione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia*

(1443) CENTARO ed altri. *Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina del consenso al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 febbraio scorso.

Prosegue la discussione generale sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Il senatore ZILIO ritiene che la materia della manifestazione di volontà al prelievo di organi non possa essere oggetto di posizioni precostituite e divisioni di partito, dato il suo carattere di delicata questione di coscienza.

Proprio il carattere controverso della materia rende oltretutto arbitrario ogni pretesa di riferirsi a posizioni etico-filosofiche consolidate. Anche la posizione della Chiesa, ad esempio, non è univoca e tra gli ecclesiastici auditi dal comitato ristretto vi sono posizioni molto diverse, si pensi al fatto che monsignor Cozzoli si è espresso nella relazione a favore di un silenzio-assenso informato, laddove monsignor Sgreccia ha dichiarato che tale soluzione potrebbe essere accettabile solo nell'ipotesi -

assunta come improbabile - di poter avere una sicura prova che ogni soggetto sia stato interpellato individualmente.

A suo parere comunque occorre, tenendo anche nella giusta considerazione quello che è il livello medio di sensibilità della società verso questi problemi, porre l'accento sulla promozione dell'atto di donazione degli organi; la tesi di chi sostiene il consenso presunto si basa del resto sull'assunto che la legge non riconosca ai soggetti diritti sul proprio cadavere, il che è alquanto opinabile ove si consideri l'esistenza del reato di vilipendio di cadavere.

Il senatore Zilio conclude invitando la Commissione a non approvare un testo che, suscitando reazioni di timore tra i cittadini, finisca per incrementare le manifestazioni di volontà negative.

Il senatore MIGNONE invita la Commissione a partire dal testo proposto dal comitato ristretto come base di lavoro e a non isterilire il dibattito riportandolo alle sue origini.

Egli fa presente come da taluno degli oratori intervenuti sia stato deplorato il superamento del termine «donazione».

Egli ritiene che ciò sia invece da considerare un bene dal momento che la tematica della donazione non esaurisce quella dei trapianti, che la comprende e la precede. Occorre infatti considerare che intanto il problema della donazione si pone, in quanto vi è un consistente numero di cittadini che soffrono di scompensi renali, cardiaci o epatici, cui la tecnologia medica dà speranze che sono però frustrate dalla mancanza di organi.

Nell'osservare che il riferimento del senatore Zilio al reato di vilipendio di cadavere quale dimostrazione della sussistenza di diritti del soggetto *post mortem* non può essere applicato ad un atto di cultura medica quale il trapianto, il senatore Mignone conclude invitando la Commissione ad approvare il testo proposto dal Comitato ristretto.

Il senatore MONTELEONE ricorda come la senatrice Bernasconi avesse, nel suo intervento di ieri, affermato che la Commissione non può essere vincolata dal lavoro svolto nella passata legislatura e fa presente che, se la legislatura è certamente nuova, se la Commissione ed il Parlamento sono rinnovati nella loro composizione politica, se nuovo è lo stesso Governo, ciò nondimeno la problematica è antica e non si può quindi prescindere, pur nella piena consapevolezza della libertà della Commissione di deliberare secondo i suoi orientamenti politici attuali, dal lavoro che era stato svolto nella passata legislatura.

Restano oltretutto validi, come già osservato dal senatore Manara, quegli elementi di perplessità sul piano costituzionale che si erano riscontrati nella passata legislatura e che sono certamente rafforzati da un testo basato su una forma di sostanziale consenso presunto.

La sua parte politica ritiene invece che, attraverso il criterio del silenzio-assenso informato, possa essere valorizzata la volontà e la libertà dei cittadini ai cui sentimenti questa legge si deve prima di tutto rivolgere.

Anche per questo motivo egli ritiene che a termini come «prelievo» e «trapianto», di carattere strettamente tecnico-medico, debba sostituirsi

il termine «donazione» che pone in risalto gli aspetti più propriamente etico-filosofici.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si scusa con la Commissione perchè deve abbandonare la seduta a causa di un importante impegno in Assemblea alla Camera dei deputati.

Il senatore MONTELEONE auspica un miglior coordinamento della presenza del Governo nelle Assemblee e nelle Commissioni.

La senatrice DANIELE GALDI osserva in primo luogo che, mentre negli ultimi anni proseguiva in Parlamento il dibattito della nuova normativa in materia di donazione, nel Paese si è assistito ad una grande crescita della cultura della donazione.

L'aumento del numero delle donazioni è stato infatti estremamente significativo; ciò è stato merito certamente anche del dibattito politico sulla materia ma soprattutto dell'attività svolta in questo campo dalle associazioni di volontariato.

Una corretta quantificazione del fenomeno deve altresì tener conto del fatto che la disponibilità alla donazione può essere rilevata solo quando esistano le strutture idonee a consentire la donazione stessa. In questo senso è ad esempio fuorviante sostenere che le donazioni siano enormemente superiori nell'Italia settentrionale rispetto al Mezzogiorno, se non si tiene conto dello scarso numero di reparti di rianimazione esistenti in molte regioni meridionali.

Il dibattito in corso, che deve a suo parere essere libero da qualsiasi ipotesi di schieramento politico, deve quindi tener conto di questo processo culturale in corso. Anche la registrazione di differenti sfumature tra le opinioni di esponenti della Chiesa cattolica deve essere vista nell'ambito di una progressiva modificazione, anche alla luce delle acquisizioni scientifiche, delle posizioni della Chiesa su determinate materie, come è già avvenuto per questioni quale quella della cremazione.

Il testo in esame appare ispirato proprio a questa esigenza dal momento che si muove in direzione dell'affermazione di un principio generale di liceità del prelievo, ma al tempo stesso pone l'accento sull'educazione dei cittadini alla cultura del trapianto e sulla informazione personalizzata.

A questo proposito ella ritiene corretta la delegificazione delle modalità di richiesta della manifestazione di volontà, prevista dall'articolo 3 del testo in esame, in quanto il Ministero della sanità può di certo molto meglio del Parlamento individuare strumenti per l'informazione dei cittadini e la richiesta della loro volontà adatti alla realtà della sanità nelle differenti zone del Paese anche dal punto di vista, ad esempio, della sua informatizzazione.

Il senatore TOMASSINI concorda con l'esigenza di tentare una mediazione che veda concorde la grande maggioranza, e possibilmente la totalità, della Commissione.

Non vi è dubbio, infatti, che le vere difficoltà per la nuova normativa sulla manifestazione di volontà ai prelievi di organi non saranno nel seno della Commissione, composta per la quasi totalità da medici con-

sapevoli della validità scientifica di nozioni come quella di morte cerebrale, ma in Assemblea, dove sarà pertanto opportuno che la Commissione si presenti unita al di là degli schieramenti politici.

Nell'osservare che la problematica dei trapianti va considerata nell'ambito di una crescita culturale complessiva del Paese, quella stessa che ha consentito ad esempio la progressiva diffusione della pratica della trasfusione di sangue, egli sottolinea come il problema della scelta fra il silenzio-assenso ed il consenso presunto vada risolto privilegiando in ogni caso il momento dell'informazione quale strumento di garanzia individuale e generale e di crescita culturale.

Il senatore VALLETTA raccomanda alla Commissione di evitare che la discussione assuma un carattere troppo astratto.

Non bisogna infatti perdere di vista il problema cui si tenta di dare soluzione, quello cioè del reperimento di maggior numero di organi.

Nel concordare con la necessità di un intervento più ampio e penetrante sugli aspetti riguardanti l'informazione, non diversamente da quanto avvenuto in passato per la trasfusione di sangue, egli invita la Commissione a non rimettere in discussione gli accordi raggiunti in Comitato ristretto e ad assumere come testo base il testo unificato.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997

70ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

(922) SPECCHIA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sul problema dei rifiuti e sulle attività poste in essere in materia dalle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche

(1413) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Scalia ed altri

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto; proposta di assorbimento del disegno di legge n. 922)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendo stati presentati emendamenti, il presidente GIOVANELLI propone che al senatore Specchia sia conferito mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1413, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, proponendo altresì all'Assemblea l'assorbimento del disegno di legge n. 922.

Conviene all'unanimità la Commissione, che conferisce altresì mandato al relatore a richiedere all'Assemblea l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

(Doc. XXII, n. 15) VELTRI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato di attuazione delle norme in materia di difesa del suolo

(Esame e rinvio)
(R162 000, C13ª, 0001°)

Il relatore VELTRI, dopo aver sottolineato che l'esigenza di un dibattito più approfondito sulla eventualità di una rivisitazione della legge

n. 183 del 1989 era già maturata prima degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi scorsi, ricorda che un'iniziativa parlamentare in materia è resa ancora più necessaria dalla circostanza che si sono recentemente aperti diversi *forums* di discussione, anche istituzionali, come ad esempio nell'ambito della conferenza Stato-Regioni che ha già dedicato in più occasioni la sua attenzione al problema, individuando anche soluzioni procedurali innovative.

Il problema della difesa del suolo, come è noto, ha nel nostro Paese radici molto lontane, essendosi sovrapposti quali concause di molteplici dissesti idrogeologici fattori geologici, climatici e una sostanziale assenza di cultura ambientale che ha permesso la rovina sistematica delle risorse del territorio, facendo prevalere la politica dell'intervento a posteriori su quella molto più razionale della prevenzione. Il degrado del territorio è stato poi aggravato dalla mancanza, per molto tempo, di un quadro normativo efficace, attuabile e capace di individuare chiaramente adempimenti e compiti. Ritardi notevolissimi sono stati accumulati per dare attuazione alle proposte che, ai primi anni settanta, sono state formulate dalla commissione De Marchi e dalla conferenza nazionale sulle acque: ciò a fronte di un'attenzione crescente verso il tema della difesa del suolo da parte del mondo culturale, sfociata ad esempio, alla metà degli anni ottanta, in un protocollo tra il CNR e la Protezione civile sulla conservazione del suolo che ha costituito, tra l'altro, un'importante premessa della disciplina approvata poi dal Parlamento nell'ambito della legge n. 183. Purtroppo tale legge, pur avendo un'indiscutibile rilevanza, soprattutto per aver individuato nel bacino idrografico il nucleo del sistema, ha mostrato molto presto la propria inefficacia, anche perchè nel corso degli anni novanta il Parlamento è stato molto attivo nel settore della difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche. Al di là delle leggi connesse alla citata legge n. 183 (n. 253 del 1990 e n. 493 del 1993), sono state infatti approvate la legge n. 25 del 1992, di istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, la legge n. 36 del 1994, recante disposizioni in materia di risorse idriche, la legge n. 37 del 1994, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche, la legge di conversione n. 61 del 1994, in materia di riorganizzazione dei controlli ambientali e di istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; tali leggi e i relativi decreti attuativi hanno contribuito a creare un sistema complesso di competenze, di strumenti di programmazione e di pianificazione, di strutture tecniche e gestionali in larga misura nuovo. Il quadro di riferimento con il quale occorre quindi oggi confrontarsi impone di verificare se il complesso normativo sia coerente o non contempli invece sovrapposizioni, intersezioni, conflitti. Come ha posto in evidenza la Commissione di studio sulla riforma e ristrutturazione organizzativa dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici - istituita nel luglio 1993 su iniziativa del ministro per la funzione pubblica *pro tempore* Cassese - l'interesse ambientale, pur reso organizzativamente autonomo, è tuttavia un interesse trasversale, il che rende indispensabile la previsione di adeguati strumenti di coordinamento nell'esercizio delle funzioni centrali e locali concernenti territorio e ambiente. Sarebbe perciò, a suo avviso, riduttivo attribuire ai ritardi regionali o alla carenza di risorse finanziarie l'insoddisfacente attuazione della legge sulla difesa

del suolo, così come sarebbe insufficiente un intervento di riforma mirato esclusivamente agli ambiti tecnico-amministrativi. È indispensabile invece agire sul tessuto istituzionale e legislativo per dare effettiva incisività ai vari livelli di intervento; rendere congruenti gli interventi di protezione civile con la logica del piano di bacino e più in generale passare da una politica di risposta alle offese all'ambiente ad un'azione legata alla migliore comprensione dei processi sottostanti; precisare la natura giuridica dell'autorità di bacino, che potrebbe assumere la veste di un organismo con capacità autonoma di spesa ovvero divenire una *authority* sul modello della Tennessee Valley Authority, sperimentato peraltro già da lungo tempo in alcuni paesi europei; definire i vari corsi d'acqua tenendo conto che al momento la legge n. 183 soffre di un'applicazione non omogenea quanto alla loro gestione; superare la rigidità attuale della pianificazione per adattarla all'evolversi fisico e strutturale del territorio.

Il documento in esame non offre la soluzione alle problematiche affrontate, ma sottolinea la necessità di un'assunzione di responsabilità rispetto all'esigenza di giungere a delineare un'ipotesi di riforma, anche attraverso lo svolgimento di audizioni e l'acquisizione di documenti. Tenuto poi conto che nei provvedimenti di riforma amministrativa proposti dal ministro Bassanini al settore della difesa del suolo non viene riservato il rilievo che meriterebbe, si rende necessario avviare con il documento in esame la ricerca di una soluzione legislativa, anche in riferimento a quanto sarà deciso nell'ambito della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997

18ª Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Bogi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

Il Presidente BEDIN porge il benvenuto al senatore Fusillo che entra a far parte della Giunta in sostituzione del senatore Monticone. (A003 000, C23ª, 0001º)

IN SEDE CONSULTIVA

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - «legge comunitaria» 1995-1996

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 29 gennaio scorso.

Il senatore VERTONE prende spunto dalla presenza del Governo per sollecitarne una presa di posizione in merito alle vivaci polemiche di questi giorni legate ai rapporti del nostro Paese con l'Unione europea. Lamenta che di fronte a tematiche di questa portata e di questa attualità la Giunta si trovi impreparata e che gli argomenti all'ordine del giorno soffrano di un eccesso di formalismo, senza esprimere argomenti legati ad un'effettiva presenza nel processo decisionale comunitario.

La senatrice SQUARCIALUPI concorda sull'esigenza di un ruolo più puntuale della Giunta rispetto alle decisioni comunitarie e sottolinea come altri Parlamenti, in particolare quello francese, abbiano già da tempo espresso le proprie opinioni sul programma di lavoro della Commissione europea per il 1997 che solo in questi giorni la Giunta si è determinata a porre all'ordine del giorno.

Il relatore BESOSTRI, prendendo atto delle osservazioni testè formulate e dichiarando di condividerle, ne trae peraltro conclusioni diver-

se. A suo avviso, esse sottolineano come occorra da parte del Governo un preciso impegno a seguire la fase di formazione delle norme comunitarie difendendo adeguatamente gli interessi italiani ed evitando di far esplodere le contraddizioni fra diritto nazionale e diritto comunitario nel momento dell'attuazione delle direttive europee. Un esempio in tal senso non si rinviene soltanto nelle tematiche dell'ingresso nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) il cui portato era ben noto fin dall'adozione del Trattato di Maastricht nel 1992, ma anche con riferimento agli effetti sull'occupazione di direttive specifiche, come quella della sicurezza dei posti di lavoro della quale solo in tempi recenti si sono scoperti gli effetti in termini di perdita di occupazione.

Il senatore VERTONE non può che ribadire, alla luce del dibattito, la propria ferma sollecitazione ad un orientamento dei lavori della Giunta più attento alle questioni dell'attualità comunitaria.

Dopo aver, poi, messo in rilievo il comportamento contraddittorio dei molti Governi nazionali che hanno negoziato l'UEM, i quali nello stesso tempo hanno gestito una politica di bilancio del tutto inadeguata, l'oratore mette ancora una volta in luce i pericoli legati ad un indiscriminato trasferimento di sovranità a favore di una euroburocrazia, soprattutto quella della Commissione europea, che nessuno controlla.

Il senatore MANZI evoca la differenza fra l'Italia e la Spagna quanto alla capacità di un' incisiva presenza nelle istituzioni comunitarie, che hanno portato tale ultimo Paese a rivestire ruoli chiave e ad avere una posizione attiva in numerosi eventi. Concorda sulla necessità che il Governo al più presto informi la Giunta sulle questioni emerse nel dibattito odierno.

Il senatore TAPPARO tiene a precisare che in diversi settori normativi come - tra gli altri - le politiche sociali e di tutela dei lavoratori, le norme di provenienza comunitaria non premiano i Paesi in posizione più avanzata, come il nostro, piuttosto allineandosi su una media costruita sull'esperienza di altri Paesi con una ben minore tradizione di tutela dei lavoratori. Fra questi - a suo avviso - anche la Spagna e la Germania. Si tratta - prosegue l'oratore - di portare le specificità del nostro Paese in una situazione dominata dalle *lobbies* della più varia provenienza e che nell'ambito della formazione del diritto comunitario esplicano un gioco a tutto campo. È quindi questo il vero problema, aggiunge il senatore Tapparo, che deve essere contrastato riproponendo con forza la questione della sovranità e della rappresentatività del Parlamento. In merito, poi, alla presunta migliore *performance* della Spagna sullo scenario europeo, l'oratore non esclude che tale aspetto sia connesso in prevalenza al forte legame fra la Spagna e la Germania.

Il senatore MAGNALBÒ sottolinea, a sua volta, la disattenzione politica che ha contrassegnato la presenza del nostro Paese nel processo di integrazione europea.

L'oratore sollecita, a sua volta, il Governo a far conoscere alla Giunta quali siano i suoi intendimenti per risolvere questo problema e con quali strumenti vorrà operare.

Il senatore BETTAMIO, nel rilevare che il dibattito si è avviato su tematiche non direttamente legate all'esame del disegno di «legge comunitaria», dichiara di condividere l'esigenza di sintonizzare la Giunta sugli aspetti della vera attualità comunitaria. Si dice inoltre convinto della necessità di verificare quale sia il ruolo del nostro Paese nell'ambito del funzionamento dell'Unione europea e sulle funzioni svolte dalla burocrazia. In tale ottica la Giunta dovrà avere un ruolo di stimolo rispetto ai Ministri competenti.

Il Presidente BEDIN, nel dichiarare di condividere pienamente le osservazioni emerse dal dibattito aggiunge che, a riprova del disinteresse con il quale il nostro Paese vive la sua partecipazione all'Unione europea, anche il tema delle riforme istituzionali ha mancato di arricchirsi degli aspetti legati ai rapporti fra l'Italia e l'Unione europea. Ritiene che su questo versante la Giunta dovrebbe rappresentare un foro di riflessione.

Propone, pertanto, di dedicare le due sedute della prossima settimana a costruire una cornice di riferimento per tutti gli spunti problematici messi oggi in evidenza.

Il senatore NAVA coglie l'occasione della presenza del rappresentante del Governo per sollecitarne un ruolo attivo nelle tematiche di grande rilievo evocate nella seduta odierna e che emergono periodicamente nei lavori della Giunta senza peraltro portare a risultati concreti.

Ritiene che occorra al più presto un passaggio parlamentare dell'Esecutivo sia per riavviare il confronto fra Governo e Parlamento sul tema della costruzione europea - non solo quella monetaria - che per iniziare un serio dibattito sulla ricaduta istituzionale della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, tema senza il quale la riforma istituzionale non potrà essere completa.

Il relatore BESOSTRI prende atto che il dibattito si è allontanato dai temi più puntuali del provvedimento all'ordine del giorno. Tuttavia si dichiara convinto che tale appuntamento chiarificatore non poteva essere eluso e che abbia una sua effettiva funzionalità rispetto all'esame del disegno di «legge comunitaria».

Dopo aver dichiarato di valutare positivamente il disegno di «legge comunitaria» laddove esso propone di recepire moltissime direttive che hanno un termine di attuazione non scaduto, non può fare a meno di osservare come, di converso, direttive importanti e che già avrebbero dovuto essere recepite, come quella sull'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore (96/69/CE) o l'altra sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (94/9/CE), non siano invece presenti nel provvedimento in titolo e di tale scelta vorrebbe che il Governo menzionasse la ragione. Vorrebbe, poi, conoscere il motivo per cui si propone di abrogare l'articolo 10 della legge n. 183 del 1987, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4 del provvedimento in esame. Ritiene altresì che sarebbe utile sapere quanto sia stata attuata la norma contenuta nella legge di cui sopra, all'articolo 9, che impone al Governo di informare gli enti locali in merito alla presentazione di una proposta di atto normativo comunitario.

Dopo aver ribadito che il Governo deve mettere il Parlamento in grado di svolgere efficacemente il proprio ruolo nell'esame preventivo dell'attività dell'Unione, il relatore Besostri osserva che sia sotto il profilo dell'efficacia dei flussi informativi che per quanto riguarda le procedure interne del Senato tale aspetto deve essere sicuramente migliorato. Manca inoltre - a suo avviso - da parte del Governo un efficace sistema di informazione in merito alle direttive approvate definitivamente, che metta i parlamentari in condizione di esercitare l'iniziativa legislativa per proporre disegni di legge di recepimento *ad hoc*.

La senatrice SQUARCIALUPI vorrebbe, per il tramite della Giunta, far pervenire al Governo contributi anche in relazione ai lavori di revisione del Trattato di Maastricht, in particolare sulle questioni della creazione di un Segretariato generale per la politica estera e di sicurezza comune e della cosiddetta cooperazione rafforzata.

Replica il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BOGI, nel prendere atto che l'andamento del dibattito ha messo in evidenza esigenze che ritiene pienamente condivisibili, ricorda che il 31 gennaio scorso il Governo ha trasmesso al Senato la relazione semestrale prevista dall'articolo 7 della legge n. 86 del 1989 (doc. LXXXVII, n. 2). Tale documento - prosegue il sottosegretario Bogi - si sofferma in modo particolare sul programma della Presidenza di turno olandese, illustrandolo con note esplicative che intendono mettere il Senato in condizione di valutare le proposte comunitarie che saranno affrontate fino al prossimo giugno e, conseguentemente, gli effetti prevedibili rispetto al sistema normativo nazionale. Si augura che da tale ulteriore sforzo che il Governo ha doverosamente effettuato per un'informazione più precoce e mirata del Senato, prenda avvio quella maggiore parlamentarizzazione delle decisioni comunitarie che da tutti gli intervenuti è stata sollecitata e che egli non può che condividere.

Dichiara, comunque, la propria disponibilità a proseguire nelle sedute che si terranno la prossima settimana il dibattito oggi avviato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini

(Parere alla 1ª Commissione: rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del presidente BEDIN, la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione

(Parere all'11ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente BEDIN, la Giunta conviene di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

(1863) Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari

(Parere alla 9ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente BEDIN, la Giunta conviene di rinviare l'esame del provvedimento in titolo .

MATERIE DI COMPETENZA

Programma di lavoro della Commissione europea per il 1997

(Rinvio del seguito dell'esame)

(R050 001, C23ª, 0001º)

Su proposta del presidente BEDIN, la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio scorso.

La seduta termina alle ore 9,20.

SOTTOCOMMISSIONI

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997

21^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1553) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(1461) DE LUCA Athos: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti

(1801) PONTONE ed altri: Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC): rinvio dell'emissione del parere;

alla 11^a Commissione:

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione: rinvio dell'emissione del parere;

alla 12^a Commissione:

(275) MARTELLI: Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario: rinvio dell'emissione del parere;

(1329) DI ORIO e DANIELE GALDI: Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali: rinvio dell'emissione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Venerdì 7 febbraio 1997, ore 9,30

- I. Audizione del direttore del Servizio centrale per la protezione dei collaboratori di giustizia, dottor Antonio Manganelli.
 - II. Esame del Regolamento interno.
-